Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 — Roma — Sabato 13 Dicembre — Numero 290

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 506 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accordare per decreto Reale all'industria privata, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Comitato superiore delle strade ferrate, la concessione della costruzione e dell'esercizio a spese, rischio e pericolo del concessionario, delle seguenti linee di strade ferrate e con le norme qui appresso indicate:

I. NELL'ISOLA DI SICILIA.

1. *Castelvetrano-Menfi-Sciacca;*
2. *Castelvetrano-Partanna-Sambuca-San Carlo-Bivio-Sciacca;*
3. *Sciacca-Ribera-Greci-Porto Empedocle;*
4. *Lercara-Prizzi-Bivona-Cianciana-Greci (Ribera);*
5. *Girgenti-Porto Empedocle;*
6. *Girgenti-Favara-Naro-Canicattì;*
7. *Naro-Palma Licata-Licata Porto;*
8. *Assoro-Valguanera-Piazza Armerina.*

Queste linee saranno costruite a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0,95 fra le rotaie, e per esse potrà essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento, per la durata massima di anni settanta.

II. NELLA CALABRIA E BASILICATA.

1° Tronco da *Pietrafitta* a *Rogliano* della linea Cosenza-Nocera.

Il tronco già costruito da Cosenza a Pietrafitta sarà ridotto allo stesso scartamento del tronco da Pietrafitta a Rogliano e ne sarà affidato l'esercizio al concessionario del tronco nuovo a condizioni da stabilirsi.

2° *Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese.*

Il tronco e la linea dovranno costruirsi a sezione ridotta con lo scartamento non minore di metri 0.95 fra

le rotaie, e potrà essere accordata a favore del concessionario ed a carico dello Stato una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire ottomilacinquecento per la durata massima di anni settanta.

3° *Ferrovia Cosenza-Paola:* Questa linea potrà essere costruita a sezione normale, ovvero a sezione ridotta. Se la concessione è a sezione ridotta, per chilometri 48, potrà accordarsi la sovvenzione chilometrica annua fino a lire dodicimila per la durata non maggiore di anni settanta, comprendendovi la spesa necessaria per introdurre lo stesso scartamento, non minore di 0,95 lungo la linea Sibari-Cosenza, mediante una terza rotaia.

Si costruirà a sezione normale se la sovvenzione complessiva non supera l'ammontare annuo di lire 576 mila.

III. Nell'Italia Alta e Media.

1° Tronchi da *Poggio Rusco* a *Verona*, della linea Bologna-Verona;

2° Tronchi da *Bagni di Lucca* a *Castelnuovo di Garfagnana* e da *Aulla* a *Monzone* della linea Aulla-Lucca.

Questi tronchi saranno costruiti a scartamento normale per conto dello Stato e per essi potrà essere accordata al concessionario una sovvenzione chilometrica annua non superiore a lire dodicimila pei tronchi da Poggio Rusco a Verona ed a lire diciottomila pei tronchi da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana e da Aulla a Monzone, per la durata massima di anni settanta.

A patti da convenirsi, sarà affidato al concessionario dei tronchi da Poggio Rusco a Verona l'esercizio di quelli della stessa linea già costruiti da Bologna a Poggio Rusco, ed analogamente al concessionario del tronco da Bagni di Lucca a Castelnuovo di Garfagnana, e da Aulla a Monzone, sarà affidato l'esercizio dei tronchi già costruiti da Lucca ai Bagni di Lucca.

Art. 2.

Le concessioni di tutte le anzidette linee saranno fatte con decreto Reale, sulla proposta dei Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro, sotto l'osservanza delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e 30 aprile 1899, n. 168, nonchè dei regolamenti da esse derivanti.

Negli atti di concessione sarà fissata la durata di ciascuna di esse, e determinati il tipo di costruzione, i limiti di massima pendenza, il raggio minimo delle curve ed ogni altra modalità della costruzione ed esercizio, nonchè il termine di tempo utile per la ultimazione dei lavori e per l'apertura all'esercizio delle singole linee.

Art. 3.

La misura della sovvenzione dello Stato prestabilita nei massimi, come all'articolo 1°, sarà subordinata alle condizioni che verranno per ciascuna concessione fissate, avuto riguardo anche alla eventuale compartecipazione dello Stato nei prodotti dell'esercizio e restando in facoltà del Governo di regolare questo punto, nei relativi contratti, in quella guisa che riescirà più vantaggiosa all'erario dello Stato.

La sovvenzione dello Stato potrà essere accordata nella misura massima, solo quando il costo chilometrico della costruzione oltrepassi il limite minimo di lire centomila, prescritto all'articolo 2 della legge 30 aprile 1899, n. 168.

Art. 4.

Le sovvenzioni dello Stato decorreranno dal giorno in cui avverrà l'apertura all'esercizio di ognuno dei tronchi o linee menzionate all'articolo 1° in tutta la loro lunghezza, e questa, per gli effetti dell'applicazione delle sovvenzioni medesime, sarà misurata sull'asse del binario di corsa e computata fra gli assi dei fabbricati viaggiatori delle stazioni estreme, qualora siavi innesto con altre linee, ovvero fino alla estremità dei binari di servizio nelle stazioni capolinea.

Art. 5.

Per le linee e tronchi che saranno concessi a sezione ridotta nell'isola di Sicilia, nella Calabria e Basilicata, le provincie traversate od interessate alla costruzione saranno esonerate dai contributi che avrebbero dovuto dare in forza delle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª), e 27 aprile 1885, n. 3048 (serie 3ª).

Invece, resta fermo l'obbligo dei rispettivi contributi nella misura e nei modi stabiliti dalle leggi testè citate, a carico delle provincie traversate od interessate alla costruzione delle linee e tronchi a sezioni normali.

Art. 6.

Il Governo nella stipulazione degli atti di concessione del complesso delle linee menzionate al precedente articolo 1° dovrà regolare i termini della costruzione e quindi della decorrenza delle sovvenzioni, in guisa che l'onere dello Stato non superi nell'esercizio 1904-905 la somma totale di lire 2,000,000, nell'esercizio successivo 1905-906 la somma totale di lire 4,000,000, e nell'esercizio 1906-907 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le linee e tronchi sovramenzionati, che non supererà al massimo la cifra di lire 7,000,000.

Art. 7.

Per agevolare la costruzione mediante la concessione all'industria privata delle altre linee di strada ferrata contemplate nelle leggi 29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2ª) e 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), il sussidio dello Stato per chilometro di linea ammesso nella misura massima di lire 6000 dalla legge 30 aprile 1899, n. 168, è elevato a lire 8000, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute al riguardo nella legge stessa e nel

R. decreto 25 dicembre 1887, modificato dalla legge 30 giugno 1889.

Sarà però esteso anche a queste linee, se costruite a sezione ridotta, l'esonero del contributo degli enti locali stabilito all'articolo 5.

Decorso un anno, dalla pubblicazione della presente legge, per la direttissima Roma-Napoli, e decorsi due anni per le altre linee complementari, senza che sia avvenuta la concessione all'industria privata, il Governo del Re provvederà alla loro esecuzione con apposite proposte di legge.

Art. 8.

A parziale modificazioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, le sovvenzioni chilometriche di cui agli articoli 1 e 7 precedenti, potranno essere accordate anche pei tratti di ferrovia che per tutta o parte della loro larghezza venissero impiantati sulla sede di strade rotabili ordinarie, nei casi e nei modi previsti al comma secondo dell'articolo 13 della stessa legge.

Nel determinare la misura della sovvenzione dello Stato dovuta al concessionario, sarà in questi casi tenuto conto della minore spesa di costruzione derivante dalla utilizzazione ad uso della ferrovia della sede stradale ordinaria.

Art. 9.

In revoca alla disposizione contenuta nell' articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, sono autorizzate le Provincie, i Comuni ed i Consorzi provinciali e comunali a costruire ed esercitare le tramvie e ferrovie che venissero loro concesse, sia a propria cura diretta, sia a mezzo di Società od Imprese subconcessionarie.

Con apposito Regolamento da approvarsi mediante decreto Reale, saranno stabilite le norme con l'osservanza delle quali gli Enti sovrannominati potranno costruire ed esercitare le ferrovie e le tramvie.

Art. 10.

Per le linee complementari, di cui al precedente articolo articolo 7, il Governo dovrà regolare i termini delle concessioni e la decorrenza delle sovvenzioni in guisa che l'onere dello Stato non superi negli esercizi 1905-906 e 1906-907 la somma totale di lire 2 milioni, di 8 milioni nell'esercizio 1907-908 e nell'esercizio 1908-1909 si raggiunga complessivamente l'importo totale delle sovvenzioni annue occorrenti per la costruzione di tutte le dette linee, che non supererà al massimo la somma di lire 10 milioni.

La somma relativa sarà, unitamente a quella di cui è parola nell'articolo 6, inscritta nel bilancio di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 11.

Su tutte le ferrovie concesse all'industria privata, potrà con decreto Reale essere autorizzata l'applicazione del regime economico di esercizio, con le norme e modalità sancite dalla legge 9 giugno 1901, n. 220, qualunque sia il loro prodotto chilometrico.

Art. 12.

Negli atti di concessione sarà riservata allo Stato la facoltà di effettuare il riscatto delle singole linee entro il termine di due anni dal compimento della loro costruzione, con opportuno preavviso al concessionario, ed il corrispettivo del riscatto sarà rappresentato dall'ammontare del costo di costruzione e della spesa incontrata per le provviste di materiale rotabile e di esercizio , il tutto previamente stabilito negli atti di concessione.

Al detto ammontare sarà aggiunto a titolo di premio una somma corrispondente al cinque per cento dell'ammontare medesimo. Qualora invece il Governo non effettuasse il riscatto all'ultimazione della costruzione dovrà pattuirsi la facoltà del riscatto alla scadenza di un ventennio dalla data dell'apertura all'esercizio, con le norme stabilite dall'articolo 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.
Di Broglio.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

Il Numero 466 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003, prorogata fino al 30 giugno 1903 con successive leggi del 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. 442, 30 giugno 1901, n. 266, e 30 giugno 1902, n. 235;

Visto l'articolo 101 del R. decreto 9 febbraio 1902, n. 51, sull'ordinamento giudiziario della Colonia Eritrea;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, d'accordo col Ministro della Giustizia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Capo I.

Del personale giudiziario e dell'amministrazione della giustizia

Art. 1.

I conciliatori ed i vice-conciliatori, nominati a mente degli ar-

ticoli 3 e 4 dell'ordinamento per la Colonia Eritrea, prima di esercitare le funzioni, prestano giuramento nelle mani del presidente del tribunale d'appello, o di altra persona da esso delegata.

I relativi verbali di giuramento sono trasmessi alla cancelleria del tribunale d'appello.

Art. 2.

I conciliatori, salvo la maggiore competenza stabilita dall'articolo 5 dell'ordinamento anzidetto, osservano le norme del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali vigenti in Italia.

Art. 3.

Presso l'Ufficio di conciliazione le funzioni di cancelliere sono esercitate da un commesso coloniale, ed in mancanza, da qualunque persona maggiore di età, che abbia capacità sufficiente e che non sia esclusa dall'esercizio dei pubblici uffici.

Prima di entrare in funzioni, il cancelliere presta giuramento innanzi al conciliatore.

Art. 4.

I conciliatori tengono le loro udienze almeno una volta la settimana.

Art. 5.

I cancellieri dei conciliatori debbono tenere il registro di udienza prescritto pei conciliatori del Regno.

Essi formano per ciascuna causa un fascicolo, nel quale sono raccolti i processi verbali, le ordinanze, la dichiarazione d'appello per incompetenza, ed ogni altro atto istruttorio.

Conservano in distinti volumi:

a) le sentenze ed i verbali di conciliazione;

b) i verbali di pignoramento;

c) gli atti di notorietà.

Art. 6.

Il funzionario che sostituisce il giudice regionale, a mente dell'ultimo capoverso dell'articolo 15 dell'ordinamento, non può, ove questi sia assente od impedito, assumere le funzioni che al giudice stesso sono attribuite dal precedente articolo 12 dell'ordinamento.

Art. 7.

I delegati del procuratore del Re, di cui è menzione nella prima parte dell'articolo 13 dell'ordinamento, sono nominati dal governatore, sulla proposta del presidente e dello stesso procuratore del Re.

Possono nello stesso modo essere revocati o sostituiti.

I relativi decreti sono pubblicati nel bollettino ufficiale della Colonia.

Art. 8.

I verbali di giuramento, di cui all'articolo 14 dell'ordinamento, devono essere redatti in doppio esemplare, dei quali uno è conservato presso la cancelleria del tribunale d'appello, e l'altro trasmesso al Ministero di Grazia e Giustizia.

Art. 9.

I commessi, gl'interpreti e gli straordinari destinati a prestare servizio nelle cancellerie giudiziarie e nella segreteria della R. procura, prima di entrare in funzioni, prestano giuramento, rispettivamente innanzi al presidente del tribunale d'appello, al procuratore del Re o ai giudici regionali.

Art. 10

Gli assessori presso la Corte d'assise e le giudicature regionali sono compresi in unico ruolo. Essi prestano servizio volta per volta, a richiesta dei giudici regionali; e pel servizio presso la Corte di assise, sono scelti a mente dell'articolo 22 dell'ordinamento.

Art. 11.

I giudici regionali devono tenere ogni settimana almeno due udienze, destinate una alla spedizione delle cause civili, ed una ai dibattimenti in materia penale.

Art. 12.

Il tribunale d'appello deve riunirsi in seduta non meno di due giorni ogni settimana per la trattazione degli affari civili e pei giudizi penali.

Art. 13.

Il collegio d'appello per le contestazioni fra la pubblica amministrazione ed i privati e la Corte d'assise si riuniranno secondo i bisogni del servizio.

Art. 14.

Il casellario giudiziale è unico per tutta la Colonia e trovasi presso la cancelleria del tribunale d'appello.

Art. 15.

La cancelleria del tribunale d'appello con gli uffici delle ipoteche e del notariato e le cancellerie dei giudici regionali devono essere aperte non meno di sette ore in ciascun giorno della settimana e tre ore almeno nei giorni festivi.

Art. 16.

Il cancelliere del tribunale d'appello vigila sulle cancellerie dei tribunali regionali e la segreteria della R. procura, e cura la regolare tenuta dei registri ed il normale andamento del servizio.

Ove riscontri irregolarità o deficienze deve riferirne immediatamente al titolare dell'ufficio.

Ove trattisi di irregolarità gravi od abituali, deve riferirne altresì al presidente del tribunale d'appello ed al procuratore del Re.

Art. 17.

La carica di cancelliere presso le giudicature regionali o di addetto presso la cancelleria del tribunale d'appello può essere affidata anche ad ufficiali coloniali di seconda categoria.

Art. 18.

Il presidente del tribunale d'appello ha facoltà d'assegnare temporaneamente ad un Ufficio giudiziario un impiegato di cancelleria addetto ad un altro Ufficio, ove ciò sia richiesto dalle esigenze del servizio, sentito il procuratore del Re ove trattisi d'impiegati addetti o d'adibirsi alla R. procura.

Art. 19.

Le ferie annuali stabilite dal decreto Governatoriale 22 giugno 1892, n. 47, cominciano l'8 luglio e terminano il 5 ottobre.

Durante tale periodo l'istruzione delle cause è continuata e le udienze sono tenute secondo il bisogno del servizio.

Art. 20.

In ogni cancelleria giudiziaria si tengono registri atti ad accertare la formazione, la presentazione ed il movimento degli atti e volumi corredati d'analoga rubrica alfabetica.

Nelle cancellerie delle giudicature regionali si debbono tenere i seguenti registri:

In materia civile:

1.° registro cronologico;

2.° registro delle richieste e delle spedizioni delle copie;

3.° registro protocollo della corrispondenza;

4.° registro a matrice per i depositi giudiziari;

5.° registro a matrice per gli ordini di restituzione dei depositi;

6.° registro di discarico dei depositi;

7.° registro dei processi verbali di udienza;

8.° registro delle tutele dei minori e degli interdetti;

9.° registro delle cure degli emancipati e degli inabilitati.

In materia penale:

1.° registro generale delle cause penali;

2.° registro degli atti d'istruzione, delle delegazioni e richieste;

3.° registro appelli e ricorsi;

4.° registro dei corpi di reato;

5.° registro delle esecuzioni delle sentenze.

Si conservano in ispeciali volumi:

1.° la corrispondenza;

2.° le sentenze civili e commerciali;

3.° i verbali di dibattimento penale;

4.° le sentenze penali.

Art. 21.

Per ciascuna causa è formato un fascicolo in cui si inseriscono per ordine cronologico i processi verbali contenenti le deduzioni o dichiarazioni delle parti, i verbali degli esami dei testimoni, gli interrogatori, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, le relazioni di costoro, gli atti di visita sul luogo, ed in generale tutti gli atti istruttori, che devono rimanere depositati nella cancelleria, compresi quelli d' esecuzione.

Art. 22.

Per le tutele e le curatele, ed in generale per ogni affare di volontaria ed onoraria giurisdizione, è formato il corrispondente fascicolo, nel quale s'inseriscono tutti gli atti, che all'affare medesimo si riferiscono.

Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco, e porta un numero progressivo. I fascicoli devono essere conservati diligentemente nella cancelleria, secondo il loro ordine progressivo, in buste portanti al di fuori l'indicazione del numero dei fascicoli che contengono ed è vietato d'asportarli dall'Ufficio.

Art. 23.

Nella cancelleria del tribunale d'appello si devono tenere i registri prescritti dai Regolamenti del Regno.

Art. 24.

Nel registro cronologico di cui all'articolo 20 devono essere inscritti nello stesso giorno della loro formazione, tutti gli atti originali compilati dai cancellieri o compiuti col loro intervento in materia contenziosa, di onoraria o volontaria giurisdizione e di esecuzione.

Il detto registro e quelli dei processi verbali di udienza, prima di essere messi in uso, devono essere vidimati rispettivamente dal presidente o dal giudice regionale.

Nel registro copie debbono notarsi in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione delle copie.

In ogni cancelleria è tenuta per la materia civile una rubrica generale alfabetica dei cognomi e nomi di tutte le parti. È pure tenuto un elenco od inventario generale di tutti i fascicoli, processi, volumi e registri esistenti in archivio.

Art. 25.

Quando un cancelliere cessa dal prestare servizio, deve essere accertato sulla base dell'inventario se esistono tutti i fascicoli, i processi, i volumi ed i registri, e ne è fatta regolare consegna al successore insieme alle somme depositate in cassa.

Tale accertamento e consegna sono fatti a cura del conciliatore negli Uffici di conciliazione, a cura del cancelliere del tribunale d'appello nelle giudicature regionali, a cura del presidente nella cancelleria del tribunale d'appello.

Art. 26.

Tutti i depositi in danaro, che devono essere fatti nelle cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione, quelli per concorrere agl' incanti e quelli per spese giudiziali, possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse, oppure direttamente nell'Ufficio postale, che tiene il conto corrente con la cancelleria secondo l'articolo 29 che segue.

Art. 27.

I depositi in titoli del debito pubblico devono essere fatti esclusivamente nella tesoreria coloniale o nelle cancellerie.

Sono depositati nell'Ufficio postale le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato.

Art. 28.

Per i depositi nelle cancellerie, i cancellieri rilasciano quietanza da staccarsi sul registro a matrice, di cui all'articolo 20, n. 4.

Art. 29.

Tutte le somme ricevute dai cancellieri ai termini dell'articolo precedente, devono essere da essi consegnate nel giorno stesso od al più tardi nel successivo all'Ufficio postale, e quando si tratti di titoli del debito pubblico alla tesoreria coloniale.

Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel visto del presidente o dei giudici regionali il relativo libretto e la polizza, nonchè il registro a matrice prescritto dall'articolo 20. n. 4.

Art. 30.

Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrente infruttifero pei depositi giudiziari col locale Ufficio di posta.

Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria, sia che le parti li abbiano fatti nelle cancellerie stesse, e queste li abbiano successivamente versati agli Uffici di posta, sia che le parti medesime li abbiano fatti direttamente agli Uffici predetti.

Art. 31.

Il conto corrente fra ciascuna cancelleria ed il locale Ufficio di posta è tenuto su di un libretto in doppio originale, l'uno dei quali deve essere custodito dal cancelliere e l'altro dall'Ufficio postale.

Nell'atto di apertura di ciascun conto deve essere intestato il libretto a favore della cancelleria, ed ambedue gli originali di esso debbono essere sottoscritti nel foglio di frontespizio dall'ufficiale di posta e dal cancelliere e vidimati dal giudice regionale o dal presidente del tribunale d'appello.

Art. 32.

Gli Uffici di posta rilasciano ricevuta, da staccarsi da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono.

Se il deposito è fatto direttamente dalle parti, queste debbono consegnare subito alla cancelleria la ricevuta, perchè il deposito sia inscritto sul relativo registro.

Se i depositi sono fatti dal cancelliere, questi deve contemporaneamente esibire il libretto di conto corrente all'Ufficio di posta, il quale inscrive i depositi stessi tanto nel libretto esibito dal cancelliere, quanto nel proprio. L'Ufficio di posta aggiungerà nel libretto del cancelliere i depositi fatti dalle parti direttamente.

Art. 33.

Nessuna somma può essere prelevata dai libretti senza apposito ordine intestato a nome della parte, staccato dal registro a matrice di cui nell'articolo 20, n. 4, e firmato dai giudici regionali o dal presidente del tribunale d'appello, secondo i casi.

Di ciascun ordine è dato immediatamente avviso all'Ufficio postale.

Art. 34.

Le somme pagate devono essere iscritte dagli Uffici di posta a debito delle cancellerie nei libretti di conto corrente, dai quali sono prelevate, salvo ad aggiungerle in quelli dei cancellieri, quando questi li presentino per altri depositi o per il riscontro di cui all'articolo 36.

Art. 35.

Gli ordini di pagamento sono validi per un periodo di tre mesi dal giorno dell'emissione; successivamente non possono essere pagati se non previa rinnovazione per parte dell'Autorità giudiziaria che li aveva emessi.

Prima della rinnovazione, i cancellieri debbono far riconoscere agli Uffici di posta che l'ordine non sia stato pagato, ritirare il relativo avviso, e prendere nota della rinnovazione sulla matrice dell'ordine precedente.

Art. 36.

In fine di ogni quindicina i cancellieri debbono presentare al locale Ufficio di posta il proprio librettto, affinchè sia messo d'accordo col secondo esemplare esistente nell'Ufficio medesimo, aggiungendovi i depositi che siano stati fatti direttamente dalle parti, od i pagamenti che siano stati eseguiti a queste ultime per ordine della Autorità competente.

Art. 37.

I Cadi ed i capi indigeni, di cui è parola nell'articolo 29 dell'ordinamento, sono quelli esclusivamente che sono stati riconosciuti dal Governo della Colonia e che figurano nell'elenco di cui all'articolo 42 dello stesso ordinamento.

Tale elenco è redatto e tenuto al corrente dalla seconda dire-

zione dell'Ufficio di Governo (articolo 17 dell'ordinamento organico della Colonia, approvato con R. decreto 30 marzo 1902) e da essa viene spedito ai vari Uffici giudiziari per l'affissione voluta dal predetto articolo 42.

Art. 38.

I Cadì ed i capi indigeni non possono giudicare che i propri dipendenti.

Art. 39.

I commissari ed i residenti trascrivono le loro decisioni su apposito registro, ove in rispettive colonne sono segnati:

a) il numero d'ordine delle decisioni;

b) il nome delle parti ed il paese o la tribù cui appartengono;

c) l'esposizione dei fatti i quali danno luogo al ricorso;

d) il nome dei testimoni uditi ed un cenno sommario delle loro deposizioni;

e) il testo delle decisioni e del provvedimento;

f) il nome dei notabili con voto consultivo presenti all'udienza;

g) le speciali annotazioni.

Art. 40.

Per i procedimenti penali, che eccedono la competenza che in Italia hanno i pretori, debbono tenere come allegati al registro di cui sopra, separati fascicoli, contenenti gli atti del processo.

Art. 41.

La citazione fra indigeni è fatta con la forma tradizionale di ogni regione, e cioè con l'intimazione in nome del Governo a comparire in giudizio.

Art. 42.

Le prove testimoniali per le cause ed i procedimenti da svolgersi avanti i commissari ed i residenti possono essere raccolte da *dagnà* o *damin* (notabili delegati per atti istruttori). Nelle cause penali, che sarebbero nel Regno di competenza dei tribunali, i testi sono esaminati personalmente dal residente, o, per delegazione, da altro commissario o residente.

Art. 43.

Ove occorra citare un indigeno militare o dipendente dalla pubblica amministrazione, l'istanza sarà fatta, anche verbalmente, al commissario o residente che deve giudicare, il quale farà pervenire un avviso scritto all'Autorità da cui dipende la persona da citarsi.

Art. 44.

I commissari o i residenti per la esecuzione delle loro decisioni possono richiedere il concorso delle altre Autorità come per la notifica delle citazioni giusta il disposto dell'articolo 41 dell'ordinamento.

Art. 45.

Nei giudizi avanti i commissari ed i residenti non è ammesso patrocinio di avvocati.

Art. 46.

La competenza in materia penale spetta al commissario o al residente del luogo dove il reato è stato commesso.

In materia civile è competente a giudicare il commissario o il residente della regione in cui risiede il convenuto.

Art. 47.

Ove si proceda all'arresto di un indigeno, il commissario o il residente che l'ha disposto deve darne avviso all'altro commissario o residente da cui l'arrestato dipenda.

Art. 48.

I commissari o i residenti pronunziano i giudizi nelle loro rispettive sedi, o anche in altre località di loro giurisdizione, ove sussistano ragioni di opportunità e convenienza.

Art. 49.

I commissari ed i residenti debbono compilare mensilmente i cartellini penali pel casellario giudiziale al nome del condannato. e trasmetterli al cancelliere del tribunale d'appello.

Essi, inoltre, segneranno le stesse indicazioni, contenute nel cartellino penale in un apposito registro, nel quale i nomi dei condannati saranno elencati secondo le tribù o i distretti cui appartengono.

Ove il condannato appartenga a tribù o distretti dipendenti da altro commissariato o residenza, il funzionario che ha pronunziato la condanna comunicherà le relative notizie al commissario o residente da cui il condannato dipenda.

Art. 50.

Per le sentenze civili il diritto di revisione spettante al governatore per l'articolo 31 dell'ordinamento, si esercita su reclamo dei direttamente interessati, purchè presentato entro il termine di giorni trenta dalla pronunzia della sentenza; ove il reclamo risulti infondato, il reclamante può essere condannato ad una pena pecuniaria a favore dell'Erario coloniale ed ai danni verso gli altri interessati.

Per le sentenze penali il diritto di revisione può essere sempre esercitato anche d'ufficio.

Art. 51.

Ogni Autorità che amministra giustizia in rapporto agl'indigeni, ove pronunzi una decisione di massima o che possa giovare alla miglior conoscenza delle costumanze e tradizioni indigene o che per qualsiasi ragione possa avere un'importanza scientifica, deve trasmetterne due copie, una all'Ufficio di Governo, l'altra al presidente del tribunale d'appello.

CAPO II.

Dell'amministrazione della giustizia civile e commerciale e dei rimedî contro le sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 52.

Negli atti di citazione si deve fissare per la comparizione dei convenuti uno dei giorni stabiliti per le ordinarie udienze civili, salvo che per motivi d'urgenza sia stata autorizzata la citazione per un giorno diverso.

Art. 53.

L'iscrizione della causa a ruolo dev'essere fatta non più tardi del giorno precedente l'udienza.

I procuratori, nella prima udienza in cui compariscono, devono esibire al cancelliere, che ne prende nota nel foglio d'udienza, i mandati e gli atti di dichiarazione di domicilio delle parti.

La dichiarazione di residenza e la elezione o la dichiarazione di domicilio possono essere fatte anche nel mandato o nel verbale di udienza se comparisce la parte personalmente.

La parte può essere rappresentata anche dal mandatario generale.

Art. 54.

Prima della discussione i procuratori o le parti si scambiano le comparse conclusionali per copia e si comunicano i documenti che non siano stati precedentemente depositati.

La comparsa conclusionale deve contenere anche l'elenco dei documenti prodotti in udienza, e non depositati precedentemente. In caso di differimento la comunicazione dei documenti si deve sempre fare col mezzo della cancelleria.

Art. 55.

Dopo scambiate le comparse, il presidente, o il giudice, può sull'accordo delle parti, rinviare la discussione ad altra udienza Del pari può rinviare la causa sull'istanza dell'altra parte o anche d'ufficio, qualora siano state dedotte nuove domande od eccezioni o mezzi di prova, o siano stati presentati in udienza nuovi documenti.

Art. 56.

Chiusa la discussione, i fascicoli degli atti e dei documenti sono consegnati al cancelliere, il quale appone la sua firma sugli originali e sulle copie delle comparse conclusionali, facendo menzione delle postille.

Art. 57.

L'Autorità giudiziaria non può prendere in considerazione documenti non regolarmente prodotti, comunicati o depositati, ovvero non indicati negli elenchi

Ove si riscontrino difformità tra gli originali e le copie delle comparse conclusionali od altre gravi irregolarità negli atti, potrà ordinare la riapertura della discussione.

Art. 58.

La riassunzione delle cause viene fatta con citazione per biglietto o con la spontanea comparizione delle parti e dei loro procuratori.

CAPO III.

Dell'amministrazione della giustizia penale e dei rimedi contro le sentenze in materia penale.

Art. 59.

Agli effetti dell'articolo 56 dell'ordinamento, per capi indigeni riconosciuti dal Governo si intendono quelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 42 dello stesso ordinamento.

Art. 60.

Trattandosi di indigeni, la maggiore età dell'imputato, agli effetti della legge penale, si determina secondo le consuetudini locali

CAPO IV.

Delle contestazioni fra i privati e la pubblica Amministrazione.

Art. 61.

Il decreto del governatore che rimette l'istanza al giudice regionale, a mente dell'articolo 73 dell'ordinamento, sarà emesso nel termine di giorni quindici.

Art. 62.

Il decreto di cui sopra sarà comunicato al giudice designato ed al presidente del Tribunale d'appello, i quali, per atti d'usciere, ne daranno partecipazione all'istante.

Art. 63

Ove occorra citare le pubbliche Amministrazioni della Colonia, la notificazione dovrà sempre eseguirsi nella persona del direttore dell'Ufficio di finanza e di contabilità.

Art. 64.

Avanti i giudici regionali e il tribunale d'appello, ove si tratti di contestazioni fra pubblica Amministrazione e privati, l'opera dei difensori si svolgerà unicamente con le comparse e le memorie scritte.

CAPO V.

Della giurisdizione volontaria.

Art. 65.

Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile dovranno essere proposte davanti al tribunale di appello.

Art. 66.

La vidimazione dei registri di stato civile spetta ai giudici regionali, ai quali i commissari e residenti dovranno trasmetterli nell'ottobre di ciascun anno.

I giudici regionali avranno cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti ai singoli Uffici entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 67.

I registri di stato civile, coi rispettivi indici ed allegati, dovranno depositarsi entro i primi quindici giorni di gennaio nella cancelleria del tribunale d'appello.

CAPO VI.

Disposizioni varie.

Art. 68.

Le cause d'appello dalle sentenze del tribunale civile e penale di Massaua, attualmente pendenti davanti la Corte d'appello di Ancona e quelle di appello dei giudici regionali, pendenti avanti il tribunale di Massaua, saranno portate a conoscenza del tribunale d'appello della Colonia nello stato in cui si trovano.

Art. 69.

La legalizzazione delle firme dei funzionari dell'ordine giudiziario, del notaio, del conservatore delle ipoteche, dei commissari, dei residenti, degli ufficiali di stato civile, dei comandanti di distaccamento e dei comandanti delle stazioni dei Reali carabinieri deve essere fatta dal presidente del tribunale d'appello.

Art. 70.

Il procuratore del Re e l'avvocato fiscale militare, prima di trasmettere domande di grazia, relative ad indigeni, ne daranno partecipazione al governatore.

Art. 71.

Per tutto quanto non è stato contemplato dal presente Regolamento, sono applicabili, per quanto è possibile, le disposizioni vigenti nel Regno in materia di ordinamento interno delle cancellerie, del notariato e delle conservatorie delle ipoteche.

Art. 72.

Con decreto del governatore della Colonia sarà disciplinato il pagamento delle indennità e competenze dei testimoni e dei periti, specialmente nel caso che si tratti di cittadini italiani e saranno dettate le norme relative alla tariffa penale per la liquidazione delle tasse e delle spese, per la riscossione delle prime ed il ricupero delle seconde.

Art. 73.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 78, tutti gli atti che si trovano presso il cessato tribunale regionale di Cheren, saranno trasmessi con apposito elenco alla cancelleria della giudicatura regionale di Asmara, a cura del cancelliere di quel tribunale.

Art. 74.

La procura del Re ed il giudice regionale di Asmara per tutte le cause civili e penali riguardanti gl'indigeni, di competenza dei commissari e residenti, trasmetteranno a costoro i relativi atti, accompagnati da apposito elenco.

Art. 75.

L'avvocatura fiscale militare trasmetterà alla R. procura tutti gli atti dei processi riguardanti gli europei od assimilati, e tutti quelli riguardanti gl'indigeni di competenza della Corte d'assise di cui al presente si trova in possesso per effetto dell'articolo 79 del cessato ordinamento.

Trasmetterà, inoltre, ai rispettivi commissari e residenti tutti gli altri processi riguardanti gl' indigeni, che al presente si trovano presso di essa in virtù dello stesso articolo.

La trasmissione sarà accompagnata da appositi elenchi.

Art. 76.

Le tasse giudiziarie da corrispondersi dalle parti nei giudizi riguardanti gl'indigeni, di competenza dei commissari e residenti, son quelle in uso presso le singole regioni.

Art. 77.

Il presidente del tribunale d'appello ed il procuratore del Re indosseranno le toghe di color rosso con fiocchi d'oro, la fascia rossa con nappina d'oro, e il tocco di velluto nero con fascia d'oro.

I funzionari delegati presso il tribunale d'appello indosseranno la toga rossa con fiocchi di seta nera, la fascia cilestre con nappina d'oro, e il tocco di velluto con cordoncino d'oro.

Il cancelliere del tribunale indosserà la toga dei cancellieri della Corte d'appello del Regno.

Art. 78.

Tutti gli atti civili e penali, relativi a cause o processi d'indigeni svolte avanti ai cessati tribunali d'arbitrato ed al soppresso tribunale regionale di Cheren, saranno riuniti in apposito archivio presso la cancelleria del tribunale d'appello.

Art. 79.

Il personale coloniale addetto ai singoli Uffici giudiziari è il seguente:

Tribunale d'appello.

a) addetto alla cancelleria . . . . n. 1
b) scrivano (anche per l'ufficio del notariato ed ipoteche) . . . . » 1
c) interprete . . . . » 1

Regia procura.

a) segretario . . . . n. 1
b) interprete . . . . » 1

Giudicatura regionale di Asmara (1)

a) vice-giudice regionale. . . . . n. 1
b) cancelliere . . . . » 1
c) scrivano. . . . . » 1

Giudicatura regionale di Massaua.

a) vice-giudice regionale. . . . . n. 1
b) cancelliere . . . . » 1
c) interprete . . . . » 1
d) usciere . . . . » 1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
PRINETTI.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

(1) Da interprete e da usciere funzioneranno quelli adibiti al tribunale d'appello.

Il Numero 501 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 del Regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996:

Visti i Nostri decreti in data 18 aprile 1901, n. 148 e 28 luglio 1902, n. 341;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La circoscrizione territoriale dei Nostri consolati sotto indicati è stabilita come segue:

Canton... Le provincie di Kuangtung, Kuangsi, Kueichow e Yunnan.

Hankow... Le provincie di Hupei, Hunan. Sscciüan, Kiangsi e Honan.

Shanghai... Le provincie di Kiang-su, Shan-tung, Anhuei, Chekiang e Fukien.

Tientsin... Le provincie di Manciuria (Mukden, Kirin e Taitsihar) Chili, Shansi, Shensi e Kansù.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 14 ottobre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 502 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Naziono

RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visto il Nostro decreto 28 luglio 1902, n. 341;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'assegno locale del Nostro Consolato in Basilea è fissato in annue lire ventimila a decorrere dal 1° dicembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigilli dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle legg e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 503 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Visti i Nostri decreti in data 28 luglio 1902, n. 341 e 6 settembre 1902, n. 400;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegno locale da corrispondersi al titolare del Nostro Consolato di Zurigo è fissato in lire ventimila a decorrere dal 1° dicembre 1902.

Art. 2.

Il posto di Vice-console presso il Nostro Consolato in Porto Alegre, coll'obbligo di tenere residenza in Bento Goncalvez, è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 1903.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

Il Numero 504 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804;

Sulla proposta fatta dal Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Nostro Consolato in Bordeaux è soppresso, ed il suo distretto giurisdizionale è provvisoriamente aggregato a quello di Parigi, a decorrere dal 1° dicembre 1902.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCCXXVI (Dato a San Rossore, il 2 novembre 1902), col quale si concentrano nella Congregazione di carità di Zocca (Modena) le opere pie: 1) Monte annonario di Montalbano; 2) Monte annonario di Montetortore; 3) Opera pia « Odorisi »; 4) Opera pia « Marinelli »; 5) Opera pia « Baroldi », e col quale altresì si trasformano i Monti annonari di Montalbano e Montetortore, per erogarne le rendite nette a beneficio, rispettivamente, degli abitanti nella giurisdizione della parrocchia di Montalbano e degli appartenenti alla frazione di Montetortore per 3[4 agli scopi indicati alle lettere *c* e *f* dell'articolo 55 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e per il residuo quarto al fine indicato alla lettera *a* del citato articolo.

Relazione *di* **S. E.** *il Ministro dell' Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 7 dicembre 1902, sul decreto che proroga i poteri del R. Commissario straordinario di Pavia.*

SIRE!

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto col quale, per dar modo al R. Commissario di Pavia di deliberare il bilancio 1903 e così non esporre il Comune al danno di un esercizio provvisorio, viene prorogato di quindici giorni il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Pavia;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Pavia è prorogato di quindici giorni.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 98 Obbligazioni della ferrovia Udine-Pontebba, comprese fra quelle a carico del Governo italiano in forza dell'articolo 15 della convenzione di Basilea, 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, state sorteggiate nella 21ª estrazione seguita in Roma il 21 novembre 1902.

921	1102	1701	2502	3908
4333	7411	7473	7722	8083
8411	8575	8742	9499	9517
10115	11697	12128	12717	14158
15451	15688	15702	16300	17322
17497	17878	18858	19008	19170
19880	20270	20476	20611	21423
21587	21800	22962	23088	23300
23763	25155	25276	25421	25479
25593	26582	26843	27806	29544
30324	30390	31110	31618	32073
32440	33142	33247	33672	34103
34249	34288	35370	35627	36042
36313	36360	36491	36693	36701
36892	37330	37985	38589	39677
40956	40959	41242	41303	41534
44011	44131	44255	44503	44665
44727	46065	46152	47123	47754
49534	50024	50191	50212	50841
52248	52953	53182.		

Le suddette Obbligazioni cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1902, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1903, mediante mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria del Regno, che saranno emessi dalla Direzione Generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, con restituzione delle Obbli-

gazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Cedole { dal n. 60 scadenza 1° luglio 1903.
al n. 70 id. 1° luglio 1908.

Roma, addì 21 novembre 1902.

Per il Direttore Generale
LUBRANO.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
PARVOPASSU.

Visto, per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti
ANTOLINI.

AVVERTENZA.

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942).

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle d'estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora le Sezioni di R. Tesoreria e gli altri contabili incaricati del pagamento paghino l'importare delle cedole esibite, la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Numeri delle 265 Obbligazioni della Ferrovia Maremmana (RR. decreti 10 febbraio 1861 e 19 febbraio 1862, legge 4 agosto 1861, n. 174), state sorteggiate nella 42ª estrazione seguita in Roma il 29 novembre 1902 per l'ammortamento al 1° gennaio 1903.

423	1437	1466	1573	1818
1951	1959	2345	2593	2925
2982	3098	3328	4539	4552
5190	6704	6719	6819	7122
7620	7728	7741	7831	7859
8142	8425	8552	8793	8802
9212	9242	9328	9387	9757
9873	10155	10273	10874	10879
11174	11179	12493	12679	13566
14224	14612	14625	14912	15183
15240	15366	15767	16212	16241
16376	17191	17740	18334	19391
20012	20284	20293	20517	20527
20561	22241	22318	23090	23683
24200	25114	25484	25699	25836
25888	26058	26326	26607	26775
26824	26884	26921	26957	26969
27371	27601	27752	27979	28004
28050	28069	28076	28952	29026
29095	29485	29766	30002	31589
32366	32453	32481	32744	32978
33483	34458	34595	34847	35362
35437	35479	35729	35941	36252
36410	37024	38239	38302	38529
38707	38798	38861	39080	39693
39814	39923	40513	40579	40980
41036	41461	41599	42228	43100
43354	43432	43500	43626	43645
43652	44158	44298	44661	45621
45624	45972	46019	46157	46267
46359	46400	46645	49084	50483
50799	51375	51728	51819	52116
52830	52998	53072	53393	53443
53555	53662	53712	54082	54445
54528	54552	54745	54959	55083
55766	56175	56683	56696	56915
56941	57016	57358	57452	57513
57634	57747	57788	58128	58169
59028	59145	59867	61204	62797
63857	64224	65955	66630	66664
67731	67775	68252	68505	68528
69862	69896	69899	70434	71023
71201	71299	71414	71533	71730
72822	73338	73817	73852	74053
74421	74522	74731	75359	75502
75530	75580	75808	75934	76929
77023	77158	77320	77704	77768
77809	78992	79698	79760	79907
80111	80147	80198	80424	80499
81062	81064	81474	82226	82252
82491	82550	82590	82640	83324
83833	84313	84340	84628	85955
86689	86717	88203	88855	89031

Le suddette Obbligazioni estratte cessano di fruttare interessi con tutto dicembre 1902, ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna, verrà effettuato dal 1° gennaio 1903, mediante restituzione delle Obbligazioni stesse munite delle seguenti cedole semestrali, che non sono più pagabili in conto interessi, o cioè:

Cedole { dal n. 83 scadenza 1° luglio 1903
al n. 90 scadenza 1° gennaio 1907.

Nel Regno: con mandati esigibili presso le Sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi dalla Direzione Generale, in seguito a regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza.

All'Estero: a Londra, direttamente dalla Casa bancaria C. J. Hambro e F.°.

Roma, addì 29 novembre 1902.

Per il Direttore Generale
PARVOPASSU.

Per il Direttore Capo della 5ª Divisione
LANCIA.

Visto: *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei Conti*
ANTOLINI.

AVVERTENZA

(Articolo 194 del Regolamento annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5942)

I possessori delle Obbligazioni o delle Cartelle dei debiti, che sono in corso d'estinzione per via di periodiche estrazioni a sorte, sono tenuti, prima dell'esibizione delle Cedole in occasione dei pagamenti semestrali, a riscontrare le tabelle di estrazione che trovansi affisse negli Uffici delle Sezioni di R. Tesoreria e degli altri Contabili incaricati del pagamento semestrale, onde accertarsi se i numeri d'iscrizione delle relative Obbligazioni o Cartelle non vi si trovino compresi.

In difetto di tale riscontro, non si ha diritto a fare reclamo alcuno, qualora la Sezione di R. Tesoreria, e gli altri Contabili incaricati del pagamento, paghino l'importare delle Cedole esibite

la cui somma debba, come è disposto dall'articolo 211, essere ritenuta sul capitale dell'Obbligazione o della Cartella divenuta infruttifera immediatamente dopo l'estrazione, o a principiare dal semestre successivo.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 1,161,640 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L.5, al nome di Giorgetti *Cesarina* di Cesare, minore, sotto la patria podestà del padre, domiciliata in Lucca, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Giorgetti *Marta* di Cesare, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 3 dicembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 348,737 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, (corrispondente al n. 2227 della soppressa Direzione di Palermo), per L. 25, al nome di Russo-Bonavia Giuseppe fu *Angelo*, domiciliato in Palermo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Russo-Bonavia Giuseppe fu *Arcangelo*, domiciliato in Palermo, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno stati notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 22 novembre 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 13 dicembre, in lire 100,00 - *avvertendo che il pagamento dei dazi deve continuare ad esser fatto mediante certificati o con valuta metallica.*

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio).*

12 dicembre 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati	5 % *lordo*	103,52 5/8	101,52 5/8
	4 1/2 % *netto*	107,65 1/8	106,52 5/8
	4 % *netto*	103 25	101,25
	3 1/2 % *netto*	98,66 1/4	96,91 1/4
	3 % *lordo*	69,63 3/8	68,43 3/8

MINISTERO DELL'INTERNO

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto l'articolo 4 del R. decreto 16 novembre 1902, n. 463, riguardante il ruolo organico della Direzione Generale della Sanità Pubblica presso il Ministero dell'Interno;

Decreta: (*)

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli ad esame congiuntamente ai seguenti posti presso la Direzione Generale della Sanità Pubblica:

due posti di ispettore veterinario di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4000;

un posto di capo sezione veterinario di 2ª classe con l'annuo stipendio di L. 4500,

Il concorso è disciplinato dalle norme indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti anzidetti debbono essere cittadini italiani ed essere capaci del diritto di elettorato politico, e non avere perduto tale diritto ai sensi degli articoli 96, 97, 98 della legge 21 marzo 1895, n. 83.

Per essere ammessi al concorso essi debbono, non oltre il 30 aprile 1903 presentare domanda al Ministero unendovi i documenti legali necessari a provare:

1° di possedere i requisiti di cui al precedente comma;

2° di essere di condotta morale incensurata;

3° di avere attitudine fisica al servizio;

4° di non avere superato l'età di anni 40 alla data del presente decreto.

Inoltre gli aspiranti debbono provare di avere conseguito il diploma di dottore in zooiatria in una delle RR. scuole di medicina veterinaria del Regno.

Per i veterinari che si trovino in servizio presso alcuna delle Amministrazioni provinciali del Regno da non meno di cinque anni compiuti alla data del presente decreto, il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è in via eccezionale elevato a 45 anni.

Ciascun concorrente può concorrere anche a più di un posto presentando altrettante domande quanti sono i posti a cui aspira.

Il Ministero riconosce il possesso dei requisiti e giudica dell'ammissibilità degli aspiranti.

(*) *La pubblicazione del presente Decreto, seguita nel numero di ieri 289 di questa* Gazzetta Ufficiale, *col programma del concorso, viene qui ripetuta, coll'aggiunta del* comma *all'articolo 13, stato ommesso per errata trasposizione nei numeri degli articoli.*

Art. 3.

Tanto per i posti di ispettore quanto per il posto di capo sezione, gli esami consteranno di prove scritte, di una prova pratica e di prove orali secondo il programma particolareggiato annesso al presente decreto.

Essi si terranno in Roma ed avranno luogo separatamente per i posti di ispettore e per il posto di capo sezione.

Art. 4.

Le prove scritte sono quattro e riguardano:

1° l'igiene e zootecnia;

2° la polizia sanitaria degli animali e l'ispezione delle carni da macello;

3° il servizio veterinario;

4° la lingua francese.

I concorrenti che ne facciano richiesta nella domanda potranno sottoporsi anche ad una prova scritta ed orale sopra una delle lingue tedesca o inglese o altra a scelta o su più di una delle lingue stesse nei termini indicati nel programma.

La prova pratica riguarda le malattie infettive del bestiame e consiste in un saggio clinico sopra animali colpiti da malattia infettiva.

La prova orale versa su tutte le materie delle prove scritte.

Art. 5.

I titoli da prendere in considerazione sono:

a) l'aver posteriormente al conseguimento del diploma di laurea prestato servizio come insegnante, ovvero assistente od aiuto ad alcuna delle cattedre d'insegnamento nelle RR. Scuole superiori di medicina veterinaria o d'agricoltura;

b) gli uffici ed impieghi coperti, retribuiti o non, che abbiano relazione con le discipline igieniche e veterinarie, come pure gli incarichi e le missioni compiute per conto di pubbliche Amministrazioni;

c) le pubblicazioni relative alle discipline igieniche e veterinarie;

d) tutti gli altri titoli che valgano a dimostrare l'attitudine ai posti messi a concorso.

Per quanto concerne le pubblicazioni non sono ammessi i manoscritti nè le bozze di stampa.

Art. 6.

Il giudizio sul concorso ai posti anzidetti è dato da una Commissione unica composta:

di un consigliere di Stato, presidente;

del direttore generale della Sanità Pubblica presso il Ministero dell'Interno;

del colonnello capo dell'Ufficio d'ispezione veterinaria del R. esercito;

di un professore d'igiene e zootecnia di una R. Scuola superiore di medicina veterinaria;

di un professore di patologia e clinica medica veterinaria di una R. Scuola superiore veterinaria.

Funge da segretario un primo segretario del Ministero dell'Interno.

Art. 7.

Tanto nel giudizio sui titoli quanto nelle prove di esame la Commissione dovrà tener conto delle esigenze peculiari a ciascuna delle due categorie di posti messi a concorso. I titoli debbono essere valutati secondo il merito intrinseco e fatta astrazione dall'ordine delle categorie nelle quali sono menzionati all'articolo 5.

Art. 8.

Sia negli esami pel posto di capo-sezione, quanto in quelli pe posto di ispettore, debbono osservarsi le disposizioni del presente e dei seguenti articoli.

Nel giorno stabilito per ciascuna delle prove scritte la Commissione formula cinque temi, uno dei quali viene estratto a sorte alla presenza dei concorrenti, ai quali sono concesse otto ore per isvolgerlo.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame, e la Commissione ha facoltà di dare i provvedimenti all'uopo necessari.

Art. 9.

Durante lo svolgimento delle prove scritte, debbono costantemente trovarsi presenti nella sala degli esami uno dei membri della Commissione, per turno, ed il segretario.

Art. 10.

Compiuto il proprio lavoro, ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta unitamente ad altra di minor formato e previamente chiusa, nella quale egli avrà scritto il proprio nome, cognome e paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, egli la rimette al Commissario presente. Questi vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari od al segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 11.

Alla prova pratica debbono presenziare almeno tre membri della Commissione specialmente delegati a riferire sulla capacità ed abilità di ciascun concorrente alla Commissione stessa che darà poi sul loro rapporto il suo voto.

Art. 12.

Per l'esame sulla conoscenza delle lingue estere valgono le seguenti norme:

ciascun concorrente deve nella domanda di ammissione al concorso indicare, oltre la francese, la lingua o lingue estere su cui egli chiede di dare esperimento;

la Commissione esaminatrice si aggrega per la prova, previa richiesta al Ministero, un insegnante autorizzato per la lingua francese e per ciascuna delle altre in cui i concorrenti siansi dichiarati pronti a dare esperimento;

spetta a detto insegnante di formulare, di concerto con la Commissione, il tema per la prova scritta di ciascuno degli esaminandi. Valgono per il rimanente le norme di cui ai precedenti articoli 11, 12, 13, salvo che è ammesso l'uso dei vocabolari.

Art. 13.

La prova pratica avrà luogo presso gli istituti o pubblici stabilimenti, a ciò idonei, che saranno designati dalla Commissione.

La prova orale per ciascun concorrente avrà la durata massima di un'ora, non compreso l'esperimento orale sulle lingue estere che potrà farsi anche separatamente e durerà 30 minuti.

Art. 14.

Ogni Commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e per la prova pratica, di dieci punti per la prova orale, e di venti punti pel giudizio dei titoli.

L'esaminatore di lingua francese, che vota egli solo circa tale materia, dispone di venti punti per la prova scritta e di dieci punti per la prova orale.

Nel caso che i concorrenti si dichiarino disposti a sostenere l'esame scritto ed orale anche in altre lingue estere, la Commissione aggiungerà un numero di punti non superiore a dieci per ciascuna delle lingue, nelle quali, oltre a quella obbligatoria, siasi raggiunta l'idoneità.

Art. 15.

Non sono ammessi alla prova orale i concorrenti che non abbiano ottenuto gli otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sette decimi.

Non potranno in nessun caso essere dichiarati vincitori del concorso i concorrenti che non abbiano conseguito almeno otto decimi dei punti nella prova orale e nell'esperimento sulla lingua francese.

Art. 16.

Di tutte le operazioni degli esami e delle deliberazioni prese dalla Commissione, si deve redigere, giorno per giorno, il verbale che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Nel verbale dovrà risultare il voto di ciascun commissario sopra ogni singola materia di esame e per ciascuno dei concorrenti. Del pari dal verbale, dovrà risultare del giudizio dei titoli con menzione distinta per ciascun titolo presentato dai concorrenti.

Art. 17.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti, in distinte graduatorie, secondo si tratti del posto di caposezione o dei posti di ispettore.

A parità di punti la precedenza è data a chi abbia prestato per maggior tempo servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato, o nel R. esercito o nella R. marina; in mancanza di tale titolo, al più anziano di età.

Art. 18.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami, decide le eventuali contestazioni circa le precedenze dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Tale pubblicazione non dà però diritto alla nomina immediata al posto, la quale verrà fatta a misura della disponibilità dei fondi in bilancio.

Art. 19.

I candidati non riusciti vincitori del concorso non hanno diritto nè a dichiarazione d'idoneità, nè a nomina ai posti che restino in seguito scoperti, oltre a quelli per cui il concorso fu indetto, ancorchè essi abbiano in tutte le prove riportato il minimo dei punti previsto dall'articolo 17.

Avranno però diritto di ottenere dal Ministero una dichiarazione della votazione complessiva riportata.

Dato a Roma, il 10 dicembre 1902.

Il Ministro
GIOLITTI

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduti gli articoli 17 n. 1, 44 e 160 del Regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 13 aprile 1902, n. 127;

Veduto il Capo III del Regolamento medesimo;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di Clinica delle malattie mentali e nervose nella R. Università di Sassari.

Possono prendere parte a questo concorso i dottori aggregati, i liberi docenti, gl'incaricati e coloro che in precedenti concorsi per professore ordinario o straordinario siano stati dichiarati eleggibili.

I concorrenti dovranno far pervenire le domande di ammissione, in carta legale da L. 1.20, al Ministero della Pubblica Istruzione e non più tardi del 16 febbraio 1903.

Non sarà tenuto conto delle istanze che pervengano dopo quel giorno, anche se presentate in tempo alle Autorità scolastiche locali o agli Uffici postali o ferroviari.

Con la domanda ciascun candidato dovrà inviare:

a) un'esposizione della sua vita scientifica, contenente la specificazione di tutti i suoi titoli e delle sue pubblicazioni, con l'indicazione dei principali risultati ottenuti;

b) i titoli e le pubblicazioni predette, queste ultime, possibilmente, in numero di copie non minore di 16 per farne la distribuzione ai termini prescritti dal Regolamento;

c) un elenco dei titoli e delle publicazioni medesime, in carta libera ed in numero di 16 esemplari;

d) un certificato della Segreteria dell'Università od Istituto universitario, a cui il candidato appartiene, comprovante la durata dell'insegnamento da lui impartito sia a titolo ufficiale sia a titolo privato.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento governativo, debbono, inoltre, presentare il certificato penale di data non anteriore al 31 gennaio 1903.

Non sono ammessi i lavori manoscritti, e non saranno accettate pubblicazioni o parti di esse che giungano al Ministero dopo la scadenza del concorso.

I candidati dichiarati eleggibili dalla Commissione, i quali non comprovino almeno un triennio d'insegnamento effettivo universitario, a qualsiasi titolo, saranno soggetti ad una prova orale.

La stessa prova potrà essere indetta dalla Commissione per tutti i candidati, quando essa lo creda opportuno.

Roma, addì 11 dicembre 1902.

Il Ministro
NASI.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 12 dicembre 1902

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 14.5.

DI TRABIA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi gli onorevoli Patrizi, Sormani, Colajanni, Fazio, Meardi e Menafoglio.

(Sono conceduti).

SANTINI è dolente di impegnare la benevola attenzione della Camera sulla sua persona; ma è costretto a parlare per il decoro della Camera stessa.

Quando egli disse ieri esser meglio essere affetti da iperestesia patriottica, che da anestesia patriottica, fu interrotto dall'on. Alfredo Baccelli, che disse esser meglio esser savi ed equilibrati.

In queste parole egli ravvisò l'*animus injuriandi* (No, no, da tutte le parti della Camera).

Aggiunge che egli aveva chiamato l'on. Alfredo Baccelli suo amico carissimo e nelle sue parole non vi era stato la menoma intenzione di mancargli di riguardo.

L'on. Alfredo Baccelli ha dimostrato di tener fede più che all'amicizia alle vaghe voci che si sollevano sovente nei corridoi della Camera.

Si appella al giudizio ed alla equanimità dell'illustre presidente (Approvazioni).

BACCELLI A., sottosegretario di Stato per gli affari esteri, rammenta che l'on. Santini a proposito di una interrogazione al ministro della guerra volle con una digressione portare apprezzamento sopra una frase dall'oratore, detta rispondendo ad interrogazione dell'on. Cirmeni e soggiunse che in argomento di patriot-

tismo è meglio soffrire d'iperestesia anzichè d'anestesia. Egli allora ebbe ad interrompere l'on. Santini dicendo: No: soprattutto è meglio essere savi ed equilibrati. Questa frase impersonale è correttissima e quindi egli non ha nulla da rettificare nè da modificare (Approvazioni).

PRESIDENTE rileva che le parole dell on. Santini, quanto quelle dell'on. Alfredo Baccelli non avevano affatto significazione personale e perciò dichiara completamente chiuso l'incidente (Benissimo!).

SANTINI si rimette all'autorità del presidente.

(Il processo verbale è approvato).

Dimissioni del deputato Sacchi.

PRESIDENTE comunica alla Camera la seguente lettera:

A. S. E. l'illustre Presidente della Camera Giuseppe Biancheri.

Onorevolissimo Presidente.

Non so dire efficacemente, ma son certo ch' Ella, venerato nostro Presidente, intende per sè, di quanta e incancellabile riconoscenza sarào legato a tutti i colleghi per l'onore che mi ha fatto la Camera non prendndo atto delle mie dimissioni. È novella prova di quella cordialità e cortesia di rapporti personali, che spiccano nell'Assemblea italiana e ne vien reso in me più vivo il dolore di non potermi conformare al suo voto.

Riconosco la gravità delle considerazioni addotte nella discussione, perchè non si abbiano a confondere gli effetti delle elezioni locali con le nazionali; tuttavia prego gli onorevoli colleghi di concedere, che vi possano essere peculiari circostanze, per le quali le elezioni amministrative, come altri avvenimenti, costituiscano quel fatto politico, che scuote nel deputato la tranquilla convinzione di godere immutata la fiducia del corpo elettorale. Senza di essa l'esercizio del mandato legislativo perde di autorità e il deputato sente minorata in sè la forza per sostenere le inevitabili e feconde battaglie del pensiero politico e sociale.

È per la fiducia del Collegio che anche la parola di un modesto cittadino assume importanza e responsabilità nell'Aula parlamentare o nel pubblico comizio. È quindi mio rigoroso dovere di sottopormi al giudizio sovrano del corpo elettorale essendo condotto a dubitare se questo mi confermerebbe il mandato.

Ripeto perciò al Supremo Consesso elettivo la preghiera ch'esso voglia consentire al Collegio di Cremona la libertà di determinare chi debba esserne il rappresentante al Parlamento.

Accolgano la Camera e Lei i sensi della mia imperitura e illimitata devozione.

Ettore Sacchi.

Prende atto della deliberazione dell'on. Sacchi che persiste nelle sue dimissioni.

Dichiara vacante il Collegio di Cremona.

Interrogazioni.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Eugenio Valli che desidera sapere « se non ritiene, oramai, assolutamente necessario e improrogabile, di ordinare, agli uffici distrettuali e provinciali, la distinzione dei redditi ipotecari dagli altri redditi, per togliere inesattezze gravi, manifeste ed incontestabili, le quali danneggiano il nostro credito e costituiscono, forse, la più seria difficoltà per attuare utili riforme nel nostro sistema tributario ».

Comunica le disposizioni date in proposito dall'Amministrazione delle finanze.

Dai risultati finora ottenuti verrebbe ad essere accertato un debito ipotecario assai inferiore a quello che si riteneva.

Confida che le date disposizioni potranno dare uno studio esatto della proprietà fondiaria in Italia.

VALLI EUGENIO prende atto della risposta dell'on. sottosegretario di Stato.

Nota però che il grave inconveniente finora deplorato, difficilmente, a confessione della stessa Amministrazione, potrà essere eliminato. Ma egli confida nella buona volontà e nelle ulteriori disposizioni del Ministero delle finanze.

NICCOLINI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Taroni, Costa e Mirabelli, che desiderano sapere « se e come intenda affrettare l'inizio dei lavori per la bonifica della bassa Pianura Ravennate (Canale a destra del Reno) ».

Si stanno facendo opportuni studi, i quali fanno prevedere una prossima soluzione pratica della questione secondo i desideri dei paesi interessati.

TARONI ringrazia l'on. sottosegretario di Stato per la data assicurazione. Ma egli vorrebbe che la buona volontà del Governo fosse tradotta in un programma ben determinato e continuativo di lavori e questo domanda nell'interesse dell'economia dei lavori stessi.

Lamenta la insufficienza del personale del Genio civile: occorre sia completato se si vuole che i progetti abbiano una definitiva esecuzione.

Ed occorre contemporaneamente che sieno fatte maggiori sollecitazioni ai Consorzi, onde le pratiche necessarie sieno presto compiute.

Aggiunge che la disoccupazione in quei paesi è minacciosa: e di ciò il Governo deve preoccuparsi, onde le bonifiche invocate, indipendentemente dalla loro grande utilità, acquistino in questo momento il carattere di provvedimento di ordine pubblico.

NICCOLINI sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, assicura che l'Amministrazione dei lavori pubblici è precisamente nell'ordine d'idee dell'onorevole interrogante e che farà il possibile per iniziare al più presto i lavori pubblici più urgenti; deve però ripetere che il personale è numericamente insufficiente (Bene!)

CORTESE, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde al deputato Mantica, che interroga i ministri dell' istruzione pubblica e del tesoro « per conoscere sè intendano di unificare il ruolo degli istitutori dei convitti nazionali, compiendo finalmente un giusto atto da più anni atteso, che non reca alcun aggravio al bilancio dello Stato e che la Camera ha ripetutamente e tassativamente richiesto al Governo, ed il Governo stesso riconobbe doveroso e necessario ».

Assicura che tra breve il giusto desiderio dell'on. interrogante sarà appagato.

MANTICA si dichiara soddisfatto, persuaso che le assicurazioni del sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione siano state concordate col ministro del tesoro.

Seguito della discussione del disegno di legge: Costituzione di un Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

PRESIDENTE comunica che gli onorevoli Guicciardini, Ferraris e Rubini propongono di sostituire all'ultimo comma dell'articolo 17, che ieri si lasciò in sospeso, il seguente:

« I prestiti e le altre operazioni finanziarie sono garantiti dallo Stato nei limiti dei redditi annuali che il Consorzio delibererà di assegnare al servizio degli interessi e degli ammortamenti dei detti prestiti od operazioni ».

DE NOBILI, sottosegretario di Stato per il tesoro, e GIUSSO, relatore, lo accettano.

FERRARIS MAGGIORINO ritira il suo primitivo emendamento.

(L'articolo 17 è approvato coll'emendamento Guicciardini ed altri).

PRESIDENTE comunica la nuova dizione dell'articolo 30 proposto dal Ministero d'accordo con la Commissione.

(È approvata ed approvasi anche l'articolo 31).

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, propone un articolo da sostituire agli articoli 32, 33 e 34 diretti ad autorizzare il Governo ad istituire Consorzi per l'esercizio di altri porti.

(L'articolo 34 è approvato).

GIUSSO, relatore, accetta la formola sostitutiva.

BERIO, anche a nome dell'on. Nuvoloni, propone il seguente articolo aggiuntivo:

« Ugualmente per decreto Reale potrà il Governo del Re applicare in tutto od in parte, anche modificandole in rapporto alle speciali risultanze di fatto, le norme fissate nella presente legge ai Comuni o Consorzi liberi di Comuni, Circondari o Provincie che, provvedendo essi alle spese necessarie, domandino di essere autorizzati a costruire nuovi porti ovvero ingrandire e migliorare porti esistenti ».

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, l'accetta.

GIUSSO, relatore, l'accetta purchè se ne tolga l'inciso « anche modificandole » col quale si autorizzerebbe il Governo a modificare la legge.

BERIO ritiene indispensabile la facoltà di adattare la legge alle condizioni particolari.

GUICCIARDINI prega l'on. Berio di non insistere.

BERIO non insiste.

(È approvato).

PRESIDENTE comunica un articolo aggiuntivo proposto dal deputato Ciccotti ed altri deputati per autorizzare il riscatto degli attrezzi, degli immobili e degli impianti portuali di Genova con le norme della legge sull'espropriazione per utilità pubblica.

CICCOTTI ritiene che il Consorzio avrebbe le mani legate se non potesse espropriare i diritti privati che possano esistere sopra cose ed oggetti indispensabili al funzionamento del porto.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, rispondendo all'on. Chiesa, egli espresse già le ragioni per le quali non può consentire nella proposta ora presentata. Crede che il Consorzio potrà fornirsi dei mezzi necessari all'esercizio del porto senza impegnarsi in espropriazioni che riuscirebbero di grave aggravio al Consorzio stesso.

GUICCIARDINI crede che, in armonia ai concetti sostenuti dal Governo quando si discuteva la legge di municipalizzazione dei pubblici servizi, si debba accettare l'articolo aggiuntivo.

CICCOTTI osserva che si tratta soltanto di accordare una facoltà al Consorzio il quale non potrebbe sempre provvedere ai mezzi necessari a far concorrenza a servizi ora monopolizzati.

GIUSSO, relatore, osserva che l'articolo 13 provvede all'uopo senza bisogno di una disposizione speciale.

CICCOTTI, nota che la facoltà concessa dall'articolo 13 si riferisce unicamente ad oggetti che appartengono allo Stato, perciò insiste.

GUICCIARDINI chiede che l'articolo aggiuntivo dell'on. Ciccotti sia votato per divisione.

(La prima parte non è aprovata; la seconda è ritirata).

CABRINI svolge il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Pantano, Torlonia, Agnini, Lollini, De Andreis, Rispoli, Lagasi, Ciccotti, Chiesa, Morgari, Albertelli, Bissolati, Pansini e Grossi:

« La Camera impegna il Consorzio a disciplinare tutte le prestazioni manuali di opera col favorire lo sviluppo delle cooperative di lavoro preparate da un ordinamento stabile per categoria dei lavoratori del porto.

« Stabilisce inoltre che le cooperative di lavoro debbano avere i requisiti voluti per l'iscrizione nel libro prefettizio ».

Ricorda che le lagnanze dei lavoratori del porto di Genova furono sempre provocate dall'intromissione di alcune categorie di intermediari; e perciò spera che la Camera accetterà la sua proposta la quale, appunto provvedendo ad eliminare questi intermediari, gioverà insieme ai lavoratori e allo sviluppo del porto di Genova.

GIUSSO, relatore, dichiara di accettare la sostanza dell'ordine del giorno dell'on. Cabrini, vale a dire in ciò che ha tratto alla disciplina del lavoro al favorire le cooperative, a volere che queste siano costituite in conformità della legge. Non accetta però la forma e propone che siano tolte le parole: « preparato da un ordinamento stabile per categoria dei lavoratori del porto ».

CABRINI spiega il suo pensiero così: che il Consorzio debba dividere i lavoratori secondo le categorie dei vari mestieri. Chiede che si dica: « cooperative di lavoro comprendenti, per categoria, i lavoratori del porto ».

GIUSSO, relatore, prega l'on. Cabrini di desistere anche da questa formula.

CABRINI non insiste.

BALENZANO, ministro dei lavori pubblici, osserva all'on. Cabrini che la parola *impegna* non può trovar posto nell'ordine del giorno. Conviene dire: *confida*.

CABRINI non accetta.

(La Camera approva l'ordine del giorno modificato dalla Commissione e dal ministro).

Discussione del disegno di legge: assegnazione straordinaria per le spese militari in Cina.

DI TRABIA, segretario, ne dà lettura.

DE ANDREIS a nome degli onorevoli Rispoli, Pansini, Mirabelli ed altri, svolge un ordine del giorno per proporre il rigetto del disegno di legge e richiamo delle truppe.

Osserva che la spedizione militare non è motivata dal fatto che esista uno stato di governo fra l'Italia e la Cina; e perciò non si comprende la ragione di continuare una occupazione territoriale.

CICCOTTI, a nome del gruppo socialista, si unisce all'ordine del giorno dell'on. De Andreis, rilevando i pericoli a cui si va incontro mantenendo un latente stato di guerra.

PRINETTI, ministro degli affari esteri, prega la Camera di considerare come per la spedizione in Cina non si abbiano che quattro milioni e mezzo di spesa per la marina e 1,200,000 lire per l'esercito.

Richiama l'attenzione della Camera sul fatto che è vano parlare di espansione di traffici, se uno Stato non sa fare rispettata e temuta la sua bandiera (Vive approvazioni — Proteste) dovunque è necessario difendere l'onore e gli interessi del paese (Bene! Bravo! Interruzioni all'Estrema Sinistra).

L'occupazione territoriale è conseguenza del trattato concluso fra le Potenze e la Cina; nè l'Italia potrebbe venir meno all'impegno contratto. Difende poi anche le modalità del disegno di legge, osservando che, data l'esiguità del presidio militare da mantenersi in Cina, è sembrato utile sostituire i soldati coi marinai

Esorta la Camera a non dimenticare che un'enorme quantità di cittadini italiani emigra in lontani paesi, e che l'incremento dell'economia nazionale dipende in gran parte dal prestigio del paese (Vive approvazioni).

MORIN, ministro della marineria, aggiunge che un paese è considerato in ragione della sua forza; e che quindi l'Italia per mantenere la considerazione cui ha diritto, non può ritirarsi dall'Estremo Oriente, Si sono fatte le possibili riduzioni; più non si può fare, quindi prega la Camera di approvare il disegno di legge.

DE ANDREIS riservandosi di discutere a fondo le molte questioni toccate dai ministri degli esteri e della marineria, osserva come le spese fatte negli ultimi anni siano state troppo larghe e non in proporzione con la indennità.

Insiste nell'affermare che l'Italia dovrebbe dare un buon esempio col ritirarsi dalla Cina.

PRESIDENTE mette a partito l'ordine del giorno dell'on. De Andreis.

(Non è approvato e si approva l'articolo unico del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: Maggiori assegnazioni per il richiamo sotto le armi della classe 1878.

DE ANDREIS dà ragione del seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Taroni, Chiesi, Mirabelli e Rispoli:

« La Camera, ritenendo che il richiamo della classe 1878 non era in nessun modo richiesto dalle necessità dell'ordine pubblico, non accoglie il progetto di legge ».

È d'avviso che non vi fossero cause sufficienti a giustificare il richiamo della classe 1878 sotto le armi, e che senza plausibile ragione il richiamo si è prolungato per soverchio tempo.

Perciò voterà contro il disegno di legge.

CICCOTTI rileva come trattandosi di richiamati incorporati sul posto, il calcolo della spesa sia di molto superiore a quello che si suol fare secondo le norme comuni di contabilità. Richiama su questo fatto l'attenzione della Camera, perchè esso dimostra che è illusorio il vantato consolidamento.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, nota che l'incorporamento dei richiamati è stato fatto non nella città, ma nella regione, ciò che evidentemente importava spese di trasporto. Nel consuntivo sarà reso conto particolareggiato di tutte le spese fatte

Osserva poi che l'on. Ciccotti nel computo degli assegni ha tralasciato molti elementi, che si aggiungono ad ingrossare gli assegni individuali. Quanto al consolidamento nota che esso si fonda essenzialmente sulle esigenze ordinarie, non potendo in esso comprendersi tutte le straordinarie emergenze, come è appunto quella che forma oggetto del disegno di legge.

CICCOTTI insiste nell'affermare che le spese sono state esageratamente calcolate, e trova che gli assegni non sono stati giustificati dal ministro.

OTTOLENGHI, ministro della guerra, ripete che le giustificazioni particolareggiate verranno sottoposte alla Camera col consuntivo.

DE ANDREIS crede che nella spesa consolidata si debbano trovare i fondi anche per il mantenimento dell'ordine pubblico. Insiste nel suo ordine del giorno.

GIOLITTI, ministro dell'interno, ricorda che la questione sollevata dall'on. De Andreis fu già risolta dalla Camera; e nota che, se l'esercito dovesse essere in grado di far fronte anche ai bisogni straordinarii, la somma consolidata dovrebbe ritenersi insufficiente.

DE ANDREIS insiste nel suo ordine del giorno.

(Non è approvato).

(Si approvano i due articoli del disegno di legge).

Sull'ordine del giorno.

DANEO EDOARDO chiede che per la seduta di martedì sia stabilito lo svolgimento di una sua proposta di legge sulle strade nazionali.

(Così rimane stabilito).

Interrogazioni ed interpellanze.

PODESTA', segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se è a notizia delle innondazioni che funestano in questi giorni la provincia di Cagliari, nella sua più fertile regione granifera, con gravissimi danni ai proprietari agricoli, alle strade, comunali, provinciali, e ferroviarie; e con quali mezzi intenda provvedere come l'urgenza richiede.

« Cao-Pinna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio sui provvedimenti da prendersi per dare maggiore efficacia alla legge contro le sofisticazioni dei vini.

« Ottavi ».

« Il sottoscritto chiede di innterpellare l'on. ministro dei lavori pubblici per sapere se gli studii pel valico appenninico tra il porto di Genova e la media valle del Po saranno estesi alla Genova-Borgotaro, che risolve il problema della littoranea interna da tanto tempo reclamata, che è la più breve pel Brennero, pel Veneto e per l'Emilia e la meno costosa di fronte specialmente alla possibilità di esercitarla colla energia elettrica.

« Lagasi ».

La seduta termina alle 16.50.

Comunicazioni della Segreteria della Camera.

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11:

Ammissione alla lettura d'una proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Gaglia, Cimorelli, Gianturco ed altri.

Esame dei disegni di legge:

Proroga della facoltà al Governo di destinare gli uditori ad esercitare le funzioni di vice-pretore dopo sei mesi di tirocinio (252) (*Urgenza*).

Fondazione in Roma di un Istituto di credito agrario per il Lazio (260) (*Urgenza*) (*Approvato dal Senato*).

Esame delle proposte di legge:

Iscrizione nelle liste elettorali dei militari congedati anteriormente alle leggi 11 luglio 1894, nn. 286 e 287 (262).

Tassa di bollo sulle ricevute di stipendio rilasciate dagli impiegati governativi e delle pubbliche amministrazioni a favore dell'Istituto nazionale per gli orfani degli impiegati (263).

N. B. L'Ufficio IX deve inoltre esaminare il seguente disegno di legge sul quale tutti gli altri Uffici hanno già nominato il commissario:

Convenzione con la Società della Navigazione Generale Italiana per la transazione amichevole di varie vertenze concernenti il cessato esercizio della ferrovia Tunisi-Goletta, mediante la cessione allo Stato di terreni già di pertinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi (257).

Modificazioni agli organici della segreteria del Consiglio di Stato (254). — Presidente l'on. Gallini; segretario l'on. Bonoris; relatore l'on. Bertarelli.

Impiego dei condannati nei lavori di bonificazione di terreni incolti e malarici (255). — Presidente l'on. Boselli; segretario l'on. Caratti.

Convocazioni di Commissioni

Per domani sabato 13 dicembre 1902:

Alle ore 10: in seduta pubblica, la Giunta per le elezioni per discutere sulle elezioni contestate di Catania II (proclamato l'on. De Felice) e di Avigliana (proclamato l'on. Boselli).

Alle ore 14: la Giunta generale del bilancio per la lettura delle relezioni sui seguenti disegni di legge:

1. Costruzione di un edificio per la clinica psichiatrica nella R. Università di Pavia (200) (*Urgenza*) — Relatore Rizzetti;

2. Proroga del corso legale dei biglietti di Banca (259) (*Urgenza*). — Relatore Vendramini.

Alle ore 14: la Commissione per l'esame del disegno di legge concernente l'esecuzione di opere pubbliche (244) (*Urgenza*) (Ufficio IV).

Alle ore 14: la Giunta trattati e tariffe (Gabinetto II).

Alle ore 15: la Commissione per l'esame del disegno di legge per disposizioni sull'ordinamento della famiglia (207) Ufficio III;

Alle ore 16: con l'intervento dell'on. ministro delle finanze, la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge per l'alcool industriale (130) Ufficio VI;

Alle ore 16: la Commissione per l'esame del disegno di legge per modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sull'assistenza sanitaria (253) Ufficio VIII;

Alle ore 17: la Commissione per l'esame del disegno di legge sui demani comunali nel Mezzogiorno (116) (*Urgenza*) Ufficio II.

DIARIO ESTERO

Una dichiarazione del presidente Castro, pubblicata dai giornali di Caracas, dice fra altro che telegrammi dall'estero annunziarono come certe nazioni, fra cui l'Inghilterra e la Germania, avrebbero stipulato un'alleanza per intraprendere atti di violenza e di ostilità nel Ve-

nezuela, Il modo con cui queste nazioni fecero il tentativo di ottenere la ripresa del pagamento degli interessi del debito dello Stato, deve far sorgere il sospetto che esso sia una conseguenza della rivoluzione da lui stesso testè repressa.

Malgrado il carattere ufficiale delle notizie d'un intervento anglo-germanico, egli si rifiuta di credere, sembrandogli incomprensibile, che nazioni, le quali mantengono rapporti amichevoli e cordiali col Venezuela, preferiscano ricorrere alla violenza, anzichè seguire la via diplomatica, in particolare dovendosi supporre che la vertenza possa essere regolata anche col mezzo delle leggi venezuelane, fondate sul principio della giustizia. Se il Venezuela si fosse rifiutato di corrispondere ai suoi impegni, e se i tribunali e la diplomazia avessero esaurito invano tutte le loro risorse, solo in questo caso si sarebbe potuto attendere un procedimento estremo. Il fatto che il Governo venezuelano non ha aumentato il debito dello Stato, ed ha pagato tutte le commissioni fatte durante la rivoluzione, compresi i noli sulle ferrovie di proprietà germanica e d'altre Società, dimostra la lealtà dell'amministrazione di Castro.

« Lo scritto continua: Più onestamente di così io non potrei comportarmi; antepongo l'onore a tutto il resto, e non cercherò pretesti per disarmare delle spavalde ostilità, con l'accettare delle umiliazioni, che scemerebbero il prestigio del Venezuela, e non si concilierebbero col mio onore di uomo di Stato.

« La causa del nostro decoro nazionale è fondata sul nostro diritto, sul nostro sentimento di giustizia, sui nostri rapporti d'amicizia e di rispetto verso le nazioni straniere ».

***

I giornali inglesi commentano diffusamente le notizie che pervengono sugli avvenimenti del Venezuela.

Il *Morning Post* dice che il punto più interessante della questione è quello di sapere come si potrà ridurre al dovere un paese che non si è disposti nè ad invadere nè a conquistare. Quanto al blocco delle coste venezuelane, esso recherà dei danni sopratutto alle altre Potenze. La sola misura efficace sarebbe stata quella di impadronirsi delle casse dello Stato, appena spirato il termine dell'*ultimatum*.

Lo *Standard* rileva che il sequestro delle dogane, dopo il sequestro della flotta e la dichiarazione del blocco, sarebbe la terza tappa dell'azione anglo-tedesca contro il Venezuela; ma l'Inghilterra e la Germania non sembrano essere decise ad adottare questa misura estrema, eccetto che nel caso in cui la politica di una pressione graduale, quale si fa attualmente, divenisse inefficace.

Il *Daily Express*, considerando la possibilità che i cittadini inglesi residenti al Venezuela abbiano a subire dei danni dall'attuale stato di cose, si domanda come farà il governo inglese a provare che gli era impossibile prevenirli dell'*ultimatum* che si stava per inviare al governo venezuelano.

Il *Daily Telegraph* si dice informato che la maggior parte delle Potenze che hanno affari con le Repubbliche dell'America meridionale vedrebbero volontieri la creazione di un tribunale misto, al quale dovrebbero essere sottoposte tutte le controversie sul genere di quelle che hanno provocato il conflitto venezuelano.

***

Telegrafano da Costantinopoli che anche l'incaricato francese ebbe l'ordine dal suo governo, di assistere, entro il limite delle proposte finora presentate dalle altre Potenze, sulla necessità che quelle proposte siano poste prontamente in esecuzione.

Il giudizio poco favorevole della diplomazia e della stampa sulle riforme progettate per le provincie europee della Turchia, ha destato viva impressione a Ildiz-Kiosch e presso la Porta. Nei circoli ufficiali turchi si dice che tale giudizio è ingiusto perchè, si dovrebbe aspettare prima che le riforme vengano attuate.

***

Si ha da Belgrado che tutti i giornali serbi commentano il programma del Governo.

Il *Vereje Novosti*, liberale moderato, approva il programma senza riserve, ed esprime l'opinione che, se l'attuerà sul serio, il Governo potrà fare assegnamento sull'approvazione di tutti i patrioti serbi.

Il *Matin Journal*, radicale intransigente, si meraviglia che un Governo conservatore si presenti con un programma demagogico, e suppone dei secondi fini nell'annunziata soppressione del Senato.

Il *Narodni List*, pure radicale intransigente, crede che alla soppressione del Senato, provvedimento che incontra certamente il favore popolare, terrà dietro, prima o poi, la soppressione del sistema elettorale a scrutinio segreto.

Il giornale governativo *Sloga* dice che, per quel che riguarda la politica estera, il Governo si atterrà interamente alla Convenzione austro-russa del 1897. Parlando della revisione della Costituzione accennata nel programma, lo *Sloga* dichiara che la revisione non verrà effettuata che in via assolutamente costituzionale, quindi solo mediante una deliberazione concorde della *Scupcina* e del Senato. Se questi due corpi legislativi non aderissero alla sua revisione, essa non si effettuerebbe.

Da questa dichiarazione risulta dunque che, ove la *Scupcina* venisse sciolta, la revisione si farebbe soltanto dopo le nuove elezioni.

***

Il 10 corrente, a Yokohama, l'Imperatore ha aperto personalmente la sessione parlamentare.

Nel suo discorso l'Imperatore ha espresso la sua soddisfazione riguardo alla situazione nel nord della China, e per la pronta repressione dei disordini senza che gli interessi generali ne abbiano sofferto.

L'Imperatore ha raccomandato all'attenzione della Camera il bilancio, facendo menzione speciale dello sviluppo navale.

R. ACCADEMIA DEI LINCEI

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Seduta del 7 dicembre 1902

Presidenza del senatore P. Blaserna.

L'accademico segretario Cerruti presenta le pubblicazioni giunte in dono, segnalando quelle dei soci Boccardo, Foà, Pascal e Pflueger.

Il vice presidente Blaserna presenta una copia dell'opera: « La *Stella Polare* nel mare Artico », inviata in dono, con dedica autografa, da S. A. R. il Duca degli Abruzzi; il senatore Blaserna rileva la importanza della pubblicazione e dei risultati ottenuti dalla spedizione, e propone che l'Accademia mandi un caldo ringraziamento a S. A. R. pel cortese pensiero che ebbe d'inviare al-

l Accademia una delle prime copie edite dell'opera sua. La Classe approva unanime la proposta del suo presidente.

Il socio Capellini fa omaggio della sua pubblicazione: « Note esplicative della Carta geologica dei dintorni del Golfo di Spezia e Val di Magra inferiore » e ne parla.

Il corrispondente Cocchi offre in dono la sua opera: « La Finlandia - Ricordi e studi ».

Il socio Cerruti fa omaggio, a nome dell'autore, di una pubblicazione dell'ing. L. Allievi, avente per titolo: « Teoria generale del moto perturbato dell' acqua nei tubi in pressione (colpo d'ariete) ».

Il socio Volterra offre la memoria a stampa del sig. Coulon, intitolata: « Sur l'intégration des équations aux derivées partielles du second ordre par la méthode des caractéristiques ».

Il vice presidente dà poscia la parola al socio Foà, il quale legge una « commemorazione » del socio straniero Rodolfo Virchow, parlando della sua vita e della sua vasta opera scientifica.

Il vice presidente Blaserna commemora ilsocio corrispondente G. B. Magnaghi.

Su proposta di una Commissione esaminatrice composta dei soci Colombo; relatore, Cerruti e Favero, la classe approva la inserzione negli atti accademici di una memoria dell'ing. R. Menochio, intitolala: « Rientramento dei panni (Décatissage) ».

Vengono infine presentate le seguenti note per l'inserzione nei rendiconti:

1. Millosevich — « Ultime osservazioni della cometa 1902 B Perrine, e osservazione della nuova cometa 1902 D Giacomini ».
2. Nicoletti — « Sulle proprietà aritmetiche delle funzioni analitiche » — Pres. dal socio Dini
3. Gortani — « Sul rinvenimento del calcare a Fusuline presso Forni Avoltri nell'alta Carnia occidentale » — Pres. dal socio Capellini.
4. Lovisato — « La bournonite nella miniera dell'Argentiera della Nurra (Portotorres, Sardegna) » — Pres. dal socio Struever.
5. Artini — « Osservazioni sopra alcuni minerali del granito di Baveno » — Pres. dal socio Struever.
6. Rosati — « Rocce a glaucofane di Val d'Ala delle Alpi occidentali » — Pres. dal socio Struever.
7. Helbig — « Azione dell'ozono sulla ipoazotide » — Pres. a nome del socio Cannizzaro.
8. Bordi — « Contribuzione alla sistematica dei culicidi, con speciale riguardo alla diffusione della malaria umana » — Pres. dal socio Grassi.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Maria Pia di Portogallo, accompagnata da S. A. R. il Duca d'Oporto, suo figlio, e con numeroso seguito, giunse ieri sera a Roma alle ore 19,35.

L'Augusta Signora venne ricevuta alla stazione da S. M. il Re, da S. M. la Regina Madre e da S. A. R. il Duca di Genova.

Erano pure alla stazione parecchie dame di Corte, i personaggi delle RR. Case militari e civili ed i membri della Legazione del Portogollo.

Le LL. MM. e le LL. AA. RR., in carrozze scortate dai corazzieri, dalla stazione si recarono alla Reggia.

S. M. il Re, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, si recò ieri all'Ospedale militare del Celio. L'Augusto Sovrano volle visitare tutti i locali, e s'intrattenne amabilmente con parecchi ufficiali ammalati e con i soldati feriti nella disgrazia accaduta nel parco areostatico. Poscia s'informò minutamente di tutto l'andamento dell'Ospedale, dimostrando il Suo alto compiacimento per l'ordine ed il funzionamento dei varî servizi.

Lunedì alle ore 11, nella gran sala da ballo della Reggia, avrà luogo in forma solenne il battesimo di S. A. R. la Principessina Mafalda.

L'Augusta neonata sarà tenuta al fonte battesimale da da S. M. la Regina Pia del Portogallo e da S. A. R. il Duca di Genova.

Celebrerà monsignor Lanza, coadiuvato dai rappresentanti delle Chiese Palatine.

Pel pellegrinaggio alla tomba di Re Vittorio Emanuele II. — La Società della *Croce Bianca*, con sede in via delle Zoccolette, n. 62, per la circostanza del prossimo pellegrinaggio al Pantheon, con gentile pensiero, ha posto a disposizione delle associazioni consorelle che verranno in Roma, tutti i suoi locali sia per deposito di bandiere, recapiti, riunioni, ecc.

Congresso drammatico nazionale. — Questo Congresso si inaugurerà lunedì, alle ore 14, nel Teatro Nazionale Drammatico con l'intervento di S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione, on. Nasi, dalle autorità locali e di speciali invitati.

Martedì 16, alle 11, visita al Palatino e ricevimento al Campidoglio — Alla sera, trattenimento offerto dal Circolo artistico internazionale.

Mercoledì 17, alle ore 14, seduta plenaria del Congresso — Alla sera, rappresentazione al Valle.

La presidenza dell'*Associazione della Stampa* e quella della *Società degli autori drammatici* hanno cortesemente messo a disposizione i loro locali per ritrovo e recapito dei congressisti.

Per accedere alle sale delle due Associazioni basterà che i congressisti presentino la loro tessera personale di riconoscimento rilasciata dalla presidenza del Congresso.

Domani sera la società degli autori lirici e drammatici con sede al palazzo Bernini, darà un ricevimento in onore dei congressisti.

Interruzione telefonica. — Da ieri il servizio telefonico fra la Francia e l'Italia è interrotto, a causa di temporali.

Alluvioni e disastri in Sardegna. — Si telegrafa da Cagliari, 12:

In seguito alle pioggie torrenziali, il servizio ferroviario è interrotto fra Decimomannu e Siliqua e fra Decimomannu e Sanluri.

Il Rio Mannu si trova in massima piena.

La campagna è allagata.

Anche la strada provinciale di Iglesias e di Villacidro è interrotta.

Un ponte sopra un torrente presso Tortolì venne asportato dalle acque.

Le autorità hanno inviato soccorsi sui luoghi danneggiati.

Il paese di Uta, veduto dalle alture di Decimomannu, attorniato dalle acque, presenta un aspetto desolante, mentre la pioggia continua dirotta, minacciando seriamente gli abitati.

Si tenta di accedere ad Uta per gli stagni, a mezzo di barche, in cui si trovano dodici soldati zappatori agli ordini di un ufficiale del genio civile.

Molte famiglie sono state costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Però, grazie ai salvataggi eroicamente compiuti, non si ha da lamentare alcuna vittima.

Il prefetto di Cagliari è partito per Decimomannu.

Biglietti ferroviari circolari fra l'Italia e la Germania. — Leggiamo nell'*Economista d'Italia:*

« Il ministro dei lavori pubblici, on. Balenzano, vista la denunzia fatta dalle ferrovie estere dei biglietti circolari attuali pei percorsi al nord ed al sud delle Alpi, ha autorizzato le Società ferroviarie delle tre reti più importanti ad entrare nell'unione germanica dei biglietti circolari, alla quale sono associate quasi tutte le ferrovie dell'Europa centrale.

Si potrà così fare uso anche pei viaggi dall'estero all'Italia e viceversa dei biglietti combinabili dell'Unione suddetta, che presentano notevoli vantaggi in confronto a quelli a percorso determinato e corrispondono ai combinabili del servizio interno italiano, coi miglioramenti che seguono:

1° Maggiore validità da 46 a 60 giorni.

2° Ammissione al viaggio gratuito dei bambini fino ai 4 anni di età, anzichè fino ai 3, e pagamento del mezzo biglietto pei bambini dai 4 ai 10 anni, anzichè dai 3 ai 7 anni.

3° Nessun vincolo di percorso sulla rete italiana, perchè il vincolo sussiste soltanto in rapporto al complesso del percorso estero ed italiano, e conseguente ammissione alle facilitazitni anche per tratte di pochi chilometri dal confine.

4° Abolizione della vidimazione nelle stazioni di partenza e nelle fermate.

4° Maggiore larghezza della facoltà di interrompere e riprendere il viaggio senza pagamento per la parte interrotta.

In confronto poi agli attuali biglietti al nord ed al sud delle Alpi, i nuovi biglietti offriranno:

a) l'abolizione del vincolo di valersi nel ritorno di un transito diverso da quello di andata;

b) libertà assoluta d'itinerario senza obbligo di un percorso minimo per caduna rete;

c) estensione delle facilitazioni anche alla 3ª classe ».

Marina mercantile. — Ieri l'altro il piroscafo *Sicilian Prince*, della P. L., partì da New-York direttamente per Napoli. Ieri il piroscafo *Aller*, del N. L., proveniente da New-York giunse a Genova.

ESTERO.

L'industria del burro in Australia. — Il vice-console di Francia a Melburne fa sapere che le esportazioni di burro dall'Australia nel Regno Unito sono state nel 1901-902 soltanto di 14,976 tonnellate in confronto di 22,545 quali furono nel 1900-901.

Su queste 14,976 tonnellate, 7669 provenivano dal continente australiano e 7307 dalla Nuova Zelanda.

Si ritiene generalmente che i burri australiani abbiano perduto in qualità; il qual fatto è attribuito in parte alla siccità e in parte al processo attuale di fabbricazione della Società « Private Separator », il cui impiego porta con sè il miscuglio di creme di tutte le qualità.

Scoperta di vene carbonifere nel territorio di Anversa. — Il console generale di Francia ad Anversa fa conoscere che sono stati fatti con successo dei sondaggi nei dintorni di Westerloo (Campina anversana), i quali avrebbero permesso di constatare la presenza di quattro vene di carbone fra i 400 ed i 600 metri di profondità.

Sono state già presentate al Governo molte domande di concessioni, tra le quali vi ha quella della Società anonima dei « charbonnages » del Nord del Belgio e quella della Società anonima dei « charbonnages » di Bascoup.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 12. — *Reichstag.* — In occasione della discussione in terza lettura che avrà luogo domani sul progetto di tariffa doganale, i deputati Herold, Bassermann, Kardorff e de Limburg-Stirum hanno presentato una mozione, la quale propone il testo seguente per la seconda parte dell'articolo 1°:

« I dazi d'importazione non potranno essere ridotti colla stipulazione di nuovi trattati al disotto delle seguenti cifre: per la segale 5 marchi, pel frumento e per la spelta 5 marchi e mezzo, per l'orzo da birra, 4 e per l'avena 5 ».

CARACAS, 12. — Si annunzia da buona fonte che il Governo venezuelano chiese al ministro degli Stati-Uniti, Herbert W. Bowen, d'intromettersi come arbitro nel conflitto anglo-tedesco-venezuelano.

BERLINO, 12. — Il *Wolff Bureau* ha da Wilhelmstadt, 11 corrente:

Tre navi venezuelane sono state catturate oggi a La Guayra dall'incrociatore tedesco *Vineta*, dalla cannoniera tedesca, *Panther* e dall'incrociatore inglese *Retribution*.

Una quarta nave venezuelana fu messa fuori d'uso.

WASHINGTON, 12. — Gli ambasciatori d'Inghilterra e di Germania sono stati incaricati dai rispettivi Governi di assicurare il segretario di Stato, Hay, che nè l'Inghilterra, nè la Germania hanno intenzione di allontanarsi dalla linea di condotta già stabilita ed alla quale il Dipartimento di Stato dette il suo consenso alcune settimane or sono.

MADRID, 12. — È giunto il Re Carlo di Portogallo. Il Re Alfonso ed il Principe delle Asturie lo attendevano alla stazione.

I due Sovrani si abbracciarono cordialmente e si recarono al Palazzo, scortati dalla Guardia Reale.

CAIRO, 12. — All'inaugurazione dei grandi serbatoi di Assuan intervennero anche il Ministro d'Italia ed il Ministro di Germania, come rappresentanti la persona dei loro Sovrani.

Il Kedive ha telegrafato al Re d'Italia ed all'Imperatore di Germania, ringraziandoli.

MARSIGLIA, 12. — Un gruppo di scioperanti e di operai del porto ha fermato nel pomeriggio un carro di carbone in piazza Joliette. Gli agenti di polizia accorsi furono percossi ed atterrati.

Un commissario rimase ferito alla faccia. È intervenuta allora la gendarmeria che caricò i dimostranti disperdendoli.

Sono stati arrestati quindici individui armati di coltello. È stato pure arrestato il segretario del sindacato degli operai del porto.

La piazza Joliette e le vie principali che conducono al porto sono occupate militarmente.

I fornai hanno deciso, con voti 360 contro 124, di mettersi in isciopero stasera.

LISBONA, 12. — Contrariamente alle notizie sparse dai giornali d'opposizione, non esiste in Portogallo alcuna agitazione. La situazione è completamente calma e normale. La nazione giudica spassionatamente gli atti politici ed amministrativi del Governo.

LONDRA, 13. — Il ministro degli affari esteri, marchese di Lasdowne, è intervenuto iersera ad un banchetto politico ed ha pronunciato un discorso.

Egli assicurò che la politica commerciale inglese è amichevole verso le Potenze e che nemmeno l'azione dell'Inghilterra verso il Venezuela ed il Mad Mullah solleva antipatie.

Il marchese di Lansdowne si compiacque della cooperazione delle squadre inglese e tedesca e delle eccellenti relazioni dell'Inghilterra coll'Italia, la Francia, gli Stati Uniti ed il Portogallo, ed espresse infine fiducia che il concerto delle Potenze riuscirà di grande profitto alla pace del mondo,

LONDRA, 13. — Il Ministro degli affari esteri, marchese di Lansdowne, nel pranzo politico offertogli all'*Hôtel Cecil*, dopo avere alluso all'azione comune dell'Inghilterra e della Germania nel Venezuela, disse che il Governo italiano dà, nel Somaliland, facilitazioni di inestimabile utilità per l'andamento delle operazioni e soggiunse sperare che queste avranno prestissimo un esito felice

HALIFAX, 13. — L'incrociatore italiano *Carlo Alberto* è stato avvertito di tenersi eventualmente pronto a recarsi nel Venezuela onde proteggervi i nazionali italiani ed appoggiare i loro reclami già da tempo presentati.

PARIGI, 13. — Il *Matin* ha da Caracas: Un personaggio ufficiale inglese ha dato ai comandanti delle navi mercantili ancorate a La Guayra il consiglio di allontanarsi essendo imminente un'azione decisiva della flotta anglo-tedesca.

MARSIGLIA, 13. — Lo sciopero dei fornai ha provocato alcuni disordini. Gli operai tentarono d'invadere i negozi di pane, ma i gendarmi li dispersero.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 12 dicembre 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	764,4.
Umidità relativa a mezzodì	41.
Vento a mezzodì	NE moderato.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 12°,7.
	Minimo 4°,8.
Pioggia in 24 ore	mm. 0,0.

Li 12 dicembre 1902.

In Europa: pressione massima di 782 in Transilvania, minima di 755 ad W dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito di 1 a 3 mill.; temperatura poco variata; alcuni venti forti del 1° quadrante; qualche pioggiarella sulle isole; brine e geli sull'alta Italia; mare qua e là agitato.

Stamane: cielo vario al NE, Puglie e Toscana, nuvoloso o coperto altrove; pioggie in Sardegna; venti moderati o forti intorno a levante al S ed isole, settentrionali altrove; mare agitato lungo le coste Toscane e Liguri, e intorno alle isole.

Barometro: massimo a 774 in Val Padana; minimo a 762 al S-Sardegna.

Probabilità: venti moderati o forti intorno a levante al Sud e isole, settentrionali altrove; cielo vario al SE, nuvoloso o coperto altrove; alcune pioggie sull'alta Italia e isole; Tirreno e Jonio agitati.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 12 dicembre 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio . .	piovoso	mosso	15 4	9 4
Genova	coperto	agitato	6 3	3 3
Massa Carrara . .	coperto	calmo	11 3	2 5
Cuneo	coperto	—	5 8	— 0 3
Torino	nebbioso	—	1 0	— 2 0
Alessandria . . .	$^{3}/_{4}$ coperto	—	4 5	— 1 4
Novara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	3 5	— 2 7
Domodossola . . .	coperto	—	6 4	— 6 3
Pavia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	0 7	— 3 0
Milano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	4 7	— 1 4
Sondrio	sereno	—	4 2	— 2 5
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	3 5	— 1 6
Brescia	sereno	—	4 3	— 2 7
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	3 3	— 2 0
Mantova	sereno	—	4 0	— 0 2
Verona	sereno	—	4 6	— 3 7
Belluno	$^{1}/_{4}$ coperto	—	4 8	— 4 8
Udine	sereno	—	2 7	— 3 7
Treviso	$^{1}/_{4}$ coperto	—	4 6	— 3 0
Venezia	nebbioso	legg. mosso	4 4	— 3 2
Padova	sereno	—	4 1	— 3 7
Rovigo	sereno	—	10 0	— 3 0
Piacenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	1 6	— 3 4
Parma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	3 2	— 1 7
Reggio Emilia . .	$^{3}/_{4}$ coperto	—	4 0	— 1 0
Modena	coperto	—	3 6	— 1 8
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	3 8	— 2 1
Bologna	coperto	—	3 2	— 0 1
Ravenna	$^{3}/_{4}$ coperto	—	3 4	— 2 9
Forlì	coperto	—	3 8	0 0
Pesaro	coperto	calmo	5 4	0 3
Ancona	nebbioso	mosso	8 8	3 8
Urbino	coperto	—	1 8	0 1
Macerata	coperto	—	4 6	2 0
Ascoli Piceno . .	coperto	—	8 5	3 0
Perugia	sereno	—	6 6	2 0
Camerino	sereno	—	3 0	— 0 3
Lucca	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 9	2 5
Pisa	coperto	—	12 4	2 0
Livorno	coperto	agitato	10 5	5 0
Firenze	sereno	—	8 7	2 6
Arezzo	sereno	—	8 9	3 3
Siena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	7 9	2 9
Grosseto	coperto	—	11 8	5 0
Roma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	11 2	4 8
Teramo	coperto	—	8 5	2 4
Chieti	nevica	—	7 0	2 9
Aquila	$^{1}/_{4}$ coperto	—	4 7	— 1 4
Agnone	$^{1}/_{2}$ coperto	—	4 2	0 7
Foggia	sereno	—	10 0	3 0
Bari	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	10 4	2 4
Lecce	coperto	—	11 0	7 5
Caserta	sereno	—	12 0	7 6
Napoli	sereno	calmo	11 9	6 7
Benevento	$^{1}/_{4}$ coperto	—	10 2	1 2
Avellino	$^{1}/_{4}$ coperto	—	9 1	4 7
Caggiano	coperto	—	4 5	0 8
Potenza	coperto	—	4 8	— 0 3
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	10 2	3 0
Tiriolo	nebbioso	—	8 0	0 0
Reggio Calabria .	sereno	legg. mosso	16 2	12 6
Trapani	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	18 2	13 0
Palermo	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	21 5	8 2
Porto Empedocle .	$^{3}/_{4}$ coperto	mosso	17 0	13 0
Caltanissetta . .	nebbioso	—	13 8	6 2
Messina . . .	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	16 0	13 0
Catania	coperto	agitato	14 8	12 9
Siracusa . . .	coperto	molto agitato	15 3	13 5
Cagliari . . .	piovoso	grosso	16 8	7 0
Sassari . . .	piovoso	—	15 0	10 8

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile*